

Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale

*Elaborata dalla Cancelleria federale
sulla base dell'articolo 30 capoverso 2 lettera c OLOGA
Approvata dalla Conferenza dei segretari generali (CSG)
il 25 settembre 2023*

Versione ottobre 2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF

Editore: Cancelleria federale svizzera, CH-3003 Berna
Copyright: Cancelleria federale svizzera, 2006
Responsabile del contenuto: Cancelleria federale svizzera

5ª edizione riveduta, agosto 2020

«Un messaggio ben scritto è informativo, chiaro e conciso»

La presente guida è stata ideata come strumento di lavoro per la redazione di messaggi del Consiglio federale. La prima edizione è stata pubblicata nel 2006 in tedesco, con versioni riassuntive in francese e in italiano. Dopo varie modifiche, nel 2010 è stato deciso di rielaborarla.

In primo luogo, per rispondere a determinate nuove esigenze, sono stati ristrutturati o approfonditi alcuni capitoli (ad es. il cap. «Ripercussioni»). Per tenere maggiormente conto della gamma di casi, è stato inoltre elaborato un nuovo schema per i messaggi concernenti trattati internazionali con o senza atto legislativo di attuazione e sono stati codificati alcuni messaggi particolari, come quelli aggiuntivi o quelli concernenti atti mantello. Infine la rielaborazione è stata decisa per garantire l'omogeneità formale delle tre versioni linguistiche, ciò che rappresenta un obiettivo utile e logico in un'amministrazione plurilingue.

La presente guida è strutturata in capitoli raggruppati in parti tematiche, indicate in cima alla pagina con un colore diverso per permetterne una comprensione immediata:

- in rosso la prefazione, l'indice e l'introduzione;
- in verde chiaro lo schema generico, cioè il modello di base applicabile a tutti i messaggi, ma soprattutto a quelli a sostegno di disegni di leggi nuove e di modifiche costituzionali e legislative;
- in verde scuro gli schemi particolari (applicabili tra l'altro ai messaggi concernenti iniziative popolari, progetti di finanziamento o trattati internazionali);
- in arancione le regole vincolanti per lo svolgimento e la strutturazione delle argomentazioni nei messaggi;
- in blu i consigli per la redazione;
- in grigio le appendici, con diversi esempi.

Le regole contenute nella presente guida sono applicabili per analogia anche ai rapporti esplicativi concernenti progetti da porre in consultazione, oppure alle proposte e ai commenti concernenti un'ordinanza. Sono pure invitate ad attenersi alle regole della presente guida le segreterie delle commissioni delle Camere federali, nell'ambito della redazione dei rapporti concernenti le iniziative parlamentari.

L'attuale guida, giunta alla quinta edizione, è stata sottoposta a una nuova revisione nel 2020.

La nuova parte II riunisce le osservazioni metodologiche preliminari più importanti per la redazione di un messaggio. Si tratta dei quattro temi seguenti:

- *pianificazione*: come si pianifica la redazione di un messaggio e quanto tempo deve essere dedicato all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);
- *analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e verifica rapida (Quick check)*: l'AIR è lo strumento principale per l'esame e la presentazione delle ripercussioni economiche dei progetti legislativi della Confederazione. Alla fine del 2019 il Consiglio federale ha emanato nuove direttive AIR. Nell'ambito del processo legislativo, le unità amministrative responsabili

sono tra l'altro chiamate a effettuare il prima possibile una breve e rapida valutazione (*Quick check*) dei punti da esaminare nel quadro dell'AIR. In questo sottocapitolo sono illustrati i passi da intraprendere per lo svolgimento dell'AIR e del *Quick check*;

- *qualità dei dati*: nei messaggi spesso sono citati dati che costituiscono una base per la presa di decisioni. Tali dati devono essere della massima qualità possibile: è pertanto essenziale informare quanto alla loro origine e al loro grado di affidabilità. La guida illustra i provvedimenti da adottare per garantire la qualità dei dati e spiega come aggiornarli in modo trasparente nel corso del processo legislativo;
- *rappresentazione delle ripercussioni*: le indicazioni metodologiche precedentemente collocate all'inizio del capitolo 6 (Ripercussioni) sono ora trasferite nella nuova parte II.

Per ulteriori ragguagli, riflessioni o proposte, vi preghiamo di rivolgervi alla Cancelleria federale:

Servizi linguistici centrali – Sezione italiana: italiano@bk.admin.ch

Commissione interna di redazione: virk@bk.admin.ch

Sezione del diritto: recht@bk.admin.ch

Centro delle pubblicazioni ufficiali: KAV-extern@bk.admin.ch

Buona lettura e buon lavoro!

INDICE

- I** **Introduzione (pag. 6)**

- II** **Osservazioni metodologiche preliminari (pag. 10)**
 - 1.** **Pianificazione dei messaggi**
 - 2.** **Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)**
 - 3.** **Garanzia della qualità dei dati utilizzati**
 - 4.** **Rappresentazione delle ripercussioni**

- III** **Schemi per messaggi (pag. 20)**
 - A** **Schema generico (per modifiche della Costituzione, di leggi e di ordinanze dell’Assemblea federale) (pag. 23)**

 - B** **Schema per messaggi concernenti iniziative popolari (pag. 52)**

 - C** **Schema per messaggi concernenti progetti di finanziamento (pag. 63)**

 - D** **Schema per messaggi concernenti trattati internazionali (pag. 69)**
 - D1** **Schema per messaggi concernenti trattati internazionali senza atto legislativo di attuazione (pag. 69)**

 - D2** **Schema per messaggi concernenti trattati internazionali con atto legislativo di attuazione (pag. 75)**

 - E** **Schema per messaggi particolari (pag. 80)**

- IV** **Regole formali (pag. 88)**

- V** **Scrivere e farsi capire (consigli per la redazione) (pag. 95)**

- VI** **Appendici (pag. 98)**

I INTRODUZIONE

Indice

Perché si redigono messaggi?

A chi serve il messaggio?

Che cosa ci si aspetta da un messaggio?

Quanto può essere lungo un messaggio?

A quali testi si applica la presente guida?

Come pianificare la redazione di un messaggio?

Perché si redigono messaggi?

Secondo l'[articolo 141](#) della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10; cfr. [appendice 2](#)), il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale i suoi disegni di atti legislativi: leggi, ordinanze dell'Assemblea federale e decreti federali (concernenti modifiche della Costituzione federale, iniziative popolari, progetti di finanziamento, approvazione di trattati internazionali), corredandoli di un messaggio *esplicativo*. Con il messaggio il Consiglio federale intende:

- *informare* il Parlamento sugli obiettivi politici che persegue, sui problemi che intende risolvere con le proposte avanzate e sulle ripercussioni che l'atto legislativo esplicherà;
- *motivare* la proposta e *convincere* il Parlamento della validità di quest'ultima.

A chi serve il messaggio?

Formalmente il Consiglio federale si rivolge al Parlamento. Di fatto, però, il messaggio è utile a molti lettori in vari modi.

I *parlamentari* ne studiano il contenuto, importante per le decisioni politiche. La maggior parte dei membri del Parlamento vuole trovare le informazioni essenziali in poco tempo e in forma concisa. Ne approfondiscono l'analisi soprattutto quando se ne occupano in veste di membri di una commissione o se per motivi politici sono particolarmente interessati a un oggetto specifico.

Organi incaricati di formulare, applicare e far rispettare norme di diritto si interessano ai messaggi soprattutto nell'ambito dell'interpretazione di singole disposizioni.

La *dottrina* e la *ricerca* si occupano, a seconda del settore in cui operano, di aspetti giuridici, storici e politologici dei messaggi.

Per i *media* i messaggi sono una fonte di informazione per i loro resoconti in ambito politico. In genere riprendono il contenuto dei messaggi semplificandolo per farlo comprendere a un vasto pubblico e si soffermano in particolare sui compendi. Inoltre, i messaggi vengono consultati da associazioni di interesse e da privati.

Anche dopo l'entrata in vigore della legge il relativo messaggio viene utilizzato per molto tempo come documentazione, soprattutto da parte della dottrina, dai tribunali e, in ambiti politici controversi, anche da altre cerchie interessate. La documentazione è necessaria per determinare in modo più preciso il senso della legge e delle singole disposizioni nel contesto della loro adozione.

Che cosa ci si aspetta da un messaggio?

I messaggi devono essere formulati in modo tale da soddisfare per quanto possibile le esigenze di ogni tipo di utente. Perciò devono:

- essere ben strutturati, secondo uno schema prestabilito, affinché il lettore esperto sappia dove trovare ciò che cerca;
- permettere un esame approfondito del contenuto, ma anche, grazie all'indice e ai titoli dei capitoli, una lettura rapida e sommaria.

Quanto può essere lungo un messaggio?

Un messaggio di 20 o 30 pagine può contenere tutte le informazioni necessarie. In ogni caso, i lettori saranno grati all'autore per la brevità del testo.

Attenzione: per quanto particolareggiato, il messaggio non potrà mai rispondere a tutte le domande. È meglio perciò limitarsi a quelle più significative sotto il profilo politico per la maggior parte dei destinatari.

Poiché il messaggio si rivolge in primo luogo ai parlamentari, non è necessario indicare nei minimi dettagli ogni rimando alla dottrina o alla giurisprudenza, oppure riportare numerose informazioni di natura prettamente tecnica. Se si rivela indispensabile fornire simili indicazioni, è possibile inserirle in un [allegato](#).

Occorre evitare le ripetizioni: se la stessa informazione appare in più punti del messaggio, vanno utilizzati appositi rimandi intratestuali.

Più il messaggio è lungo, maggiori sono le risorse amministrative impiegate e più difficile diventa rispettare i termini. Ogni pagina in più assorbe risorse in fase di procedura di corapporto, traduzione, correzione, formattazione, stampa, archiviazione ecc.

A quali testi si applica la presente guida?

La presente guida fornisce indicazioni volte a permettere la corretta applicazione dell'[articolo 141 LParl](#), disposizione che prescrive ciò che un messaggio del Consiglio federale deve contenere.

La guida può essere consultata anche per la redazione di rapporti relativi a progetti commissionali elaborati nell'ambito di iniziative parlamentari: anche tali testi devono infatti soddisfare i requisiti posti dall'articolo 141 LParl¹.

¹ Art. 111 cpv. 3 LParl

Le esigenze poste ai messaggi del Consiglio federale valgono per analogia anche per i rapporti esplicativi di un progetto da porre in consultazione².

Le Direttive per gli affari del Consiglio federale (il cosiddetto *Classeur rouge*; soltanto in Intranet) rilevano che la Guida per la redazione dei messaggi è tra gli strumenti ausiliari di riferimento in caso di redazione di proposte e commenti relativi a ordinanze del Consiglio federale.

Come pianificare la redazione di un messaggio?

Per pianificare le varie tappe necessarie alla redazione di un messaggio (dall'elaborazione fino alla pubblicazione) basatevi sulla parte II, numero 2 e sull'[appendice 17](#).

² Art. 6a della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo, RS **172.061**); art. 8 dell'ordinanza del 17 agosto 2005 sulla consultazione (OCo, RS **172.061.1**).

II OSSERVAZIONI METODOLOGICHE PRELIMINARI

Indice

Introduzione

1. Pianificazione dei messaggi
2. Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
3. Garanzia della qualità dei dati
4. Rappresentazione delle ripercussioni

Introduzione

La presente guida contiene in primo luogo istruzioni su come strutturare un messaggio: essa illustra i temi che vi devono essere trattati e determina in quali parti del testo questi vanno svolti. La parte principale della guida è pertanto dedicata agli schemi applicabili ai diversi tipi di messaggi (parte III).

In questi schemi non vi è tuttavia una collocazione adeguata per trattare quattro questioni metodologiche che vanno affrontate a titolo preliminare. Tali questioni sono affrontate nella presente Parte II e concernono le modalità di elaborazione dei contenuti di un messaggio e la loro rappresentazione.

- Come si pianifica un messaggio, quali sono i singoli passi da intraprendere e quanto tempo va preventivato per ognuno di essi? (n. 1)
- Quali sono i passi da intraprendere per l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)? (n. 2)
- Nei messaggi spesso vengono citati dati che servono da base per la presa di decisioni. Quali provvedimenti vanno adottati affinché i dati siano della massima qualità possibile e affinché la loro origine e il loro grado di affidabilità possano essere determinati in modo trasparente, così da poterli se necessario aggiornare nel corso del processo legislativo? (n. 3)
- Come possono essere descritte con la massima precisione e trasparenza possibili le ripercussioni di un atto normativo? (n. 4)

1. Pianificazione dei messaggi

Quando ha inizio la pianificazione di un messaggio?

La pianificazione di un messaggio inizia in realtà già nel momento in cui si comincia a pianificare l'elaborazione di un progetto di atto normativo che deve essere inviato in consultazione. Il rapporto esplicativo relativo a tale progetto deve essere strutturato rispettando fin da subito le regole che reggono la redazione dei messaggi.

Si potrebbe addirittura affermare che la pianificazione di un messaggio inizi ancora prima, ossia nel momento in cui, in applicazione del punto 1 dell'AIR, occorre chiedersi se sia necessario elaborare un atto normativo. Esiste effettivamente un problema? L'atto normativo che si vorrebbe elaborare costituisce lo strumento adeguato con cui lo Stato può intervenire

per risolvere tale problema? Cfr. in merito i [numeri 1.1 e 1.2](#) dello schema generico.

Entità dei lavori

Una volta deciso di elaborare un progetto, occorre prendere in considerazione l'entità dei lavori preparatori:

- la documentazione da preparare (non soltanto il testo del progetto di atto normativo, ma anche i documenti accompagnatori);
- il *Quick check* e l'AIR (vedi *infra* e n. 2).

L'onere richiesto varia fortemente in funzione dell'entità e della complessità del progetto.

Nel pianificare l'entità dei lavori vanno poi considerati i chiarimenti e le consultazioni necessari:

- la prima consultazione degli uffici e i lavori successivi;
- la proposta al Consiglio federale di apertura della procedura di consultazione (con procedura di corapporto);
- la procedura di consultazione esterna e la valutazione dei suoi risultati;
- un'eventuale fase intermedia a livello di Consiglio federale: «risultati della procedura di consultazione e definizione del seguito dei lavori»;
- la seconda consultazione degli uffici e i lavori successivi;
- il circuito CPU relativo al testo del messaggio e al disegno di atto normativo (il circuito deve essere concluso prima che con la firma della proposta da parte del capo del dipartimento possa essere aperta la procedura di corapporto);
- la proposta al Consiglio federale per l'adozione del disegno e del relativo messaggio (con procedura di corapporto).

Per la fase successiva alla seconda consultazione degli uffici, cfr. anche la tabella nell'appendice 17. In questa fase, che si conclude con la pubblicazione del disegno e del relativo messaggio, l'interlocutore principale per la pianificazione è il Centro delle pubblicazioni ufficiali della Cancelleria federale (CPU).

Pianificare significa calcolare a ritroso

Se un messaggio deve essere trattato dalla prima Camera nel corso di una data sessione, si può stabilire quale sia l'ultima seduta del Consiglio federale in cui il messaggio può essere adottato (cfr. le regole contemplate dal [Classeur rouge](#)). E se si vuole andare sul sicuro, è ancora meglio considerare la penultima seduta governativa possibile prima della sessione, in modo da avere una riserva qualora la trattazione di un oggetto da parte del Consiglio federale dovesse essere all'ultimo momento rinviata di una settimana. L'intera pianificazione può quindi essere considerata come un calcolo a ritroso, partendo dalla data di adozione del messaggio da parte del Consiglio federale fino alle prime fasi dei lavori preparatori.

Annunciare per tempo gli oggetti alla CaF

I messaggi e i rapporti destinati all'Assemblea federale vanno annunciati tempestivamente. A tal fine i dipartimenti comunicano regolarmente alla [CaF](#) gli oggetti che devono essere annunciati all'Assemblea federale per la seconda sessione successiva (cfr. [Classeur rouge](#)).

Non dimenticare le traduzioni

Per ogni singola fase occorre sempre accertarsi quali testi devono essere preparati, in quali lingue devono essere tradotti e quando devono essere pronti (cfr. [Classeur rouge](#)). Nella pianificazione va sempre considerato il tempo necessario per le traduzioni.

Prevedere il tempo necessario ai lavori che seguono le singole fasi

Per le consultazioni degli uffici, che di regola durano almeno tre settimane, va inoltre preventivato sufficiente tempo per la discussione dei pareri pervenuti, per l'adeguamento dei testi («*suivi*») e per eventuali nuove consultazioni informali.

Procedura di corapporto, decisione del Consiglio federale, pubblicazione

La procedura di corapporto si apre con la firma della proposta e con la trasmissione della relativa documentazione alla Cancelleria federale. Tale procedura dura di regola tre settimane e si conclude con la decisione del Consiglio federale. Prima della pubblicazione del messaggio e del disegno trascorrono ancora di solito alcune settimane.

Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

Nella pianificazione del processo legislativo occorre prendere in considerazione le fasi inerenti all'analisi dell'impatto della regolamentazione. Il cosiddetto *Quick check* e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR, cfr. [n. 2](#)) devono svolgersi parallelamente al resto della procedura. Se le analisi sono pianificate con sufficiente anticipo, nella maggior parte dei casi il processo legislativo non subirà ritardi. Eventuali AIR esterne o analisi più approfondite richiederebbero da sei a nove mesi. L'AIR e il processo legislativo si svolgono tuttavia di pari passo: nella maggior parte dei casi, in particolare quando le analisi necessarie vengono pianificate con sufficiente anticipo, non vanno previsti tempi più lunghi.

Indicazioni particolari per le iniziative popolari

Per l'elaborazione di messaggi concernenti iniziative popolari la legge prevede termini stretti (art. 97 LParl). Occorre quindi iniziare a pianificare i lavori ancora prima che l'iniziativa sia formalmente riuscita. Per pianificare la redazione di questo tipo di messaggi, basatevi sullo [Schema per la redazione di messaggi concernenti iniziative popolari](#) elaborato dalla Cancelleria federale e sul relativo [scadenzario](#), reperibili nelle [Direttive per gli affari del Consiglio federale](#).

2. Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)³

L'AIR è lo strumento principale per l'analisi e la presentazione delle ripercussioni economiche dei progetti legislativi della Confederazione. Tale analisi include anche le ripercussioni per l'ambiente e la società. Le ripercussioni vanno analizzate e rappresentate sotto il profilo economico, esaminandone in particolare i costi, i vantaggi e gli effetti redistributivi.

Scopo dell'AIR è esaminare in modo sistematico la necessità di legiferare, le opzioni d'intervento alternative, le ripercussioni attese e gli aspetti pratici legati all'esecuzione. I risultati dell'analisi contribuiscono a creare basi decisionali fondate sui fatti e a elaborare una legislazione di qualità.

L'AIR incombe all'unità amministrativa responsabile; in caso di necessità, il servizio specializzato in seno alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) fornisce consulenza e sostegno.

³ Cfr. decreto del Consiglio federale del 6 dicembre 2019 «Attuazione delle misure per migliorare l'analisi dell'impatto della regolamentazione».

Nel quadro di un progetto legislativo, l'AIR comprende i cinque punti seguenti:

1. necessità e possibilità d'intervento dello Stato;
2. opzioni d'intervento alternative;
3. conseguenze per singoli gruppi sociali;
4. conseguenze per l'insieme dell'economia;
5. aspetti pratici dell'esecuzione.

Questi cinque punti vanno trattati nei rapporti esplicativi relativi a progetti sottoposti a consultazione e nei messaggi; l'esito dell'analisi va illustrato conformemente a quanto indicato nella presente guida. La **lista di controllo AIR (Checkliste)**⁴ precisa il contenuto dei punti da esaminare, mentre il **manuale AIR (RFA-Handbuch)**⁵ illustra il metodo e il modo di procedere.

Il 6 dicembre 2019 il Consiglio federale ha disciplinato l'applicazione di tale analisi emanando pertinenti direttive⁶ (direttive AIR; cfr. [appendice 3](#)).

Ogni progetto di atto legislativo della Confederazione va sottoposto il più presto possibile almeno a una verifica rapida (**Quick check**). Tale verifica consiste in una breve e approssimativa valutazione dei cinque punti sopracitati. L'esito del *Quick check* consente di determinare la necessità di effettuare una AIR vera e propria e con quali modalità (interna agli uffici, esterna, AIR approfondita in collaborazione con la SECO o altre analisi).

Il *Quick check* va effettuato per ogni «**progetto di atto legislativo della Confederazione**». Per progetto di atto legislativo della Confederazione non si intendono soltanto i disegni di leggi federali, ma anche i progetti di ordinanze (per i quali non sono redatti messaggi, ma che sovente sono inviati in consultazione accompagnati da un rapporto esplicativo; a tali testi esplicativi si applica la presente guida⁷). La nozione di progetto di atto legislativo della Confederazione include le modifiche della Costituzione federale e l'approvazione di trattati internazionali (con o senza atto legislativo di attuazione), così come i controprogetti diretti e indiretti a iniziative popolari (ma ovviamente non le iniziative popolari medesime). I disegni di decreti di finanziamento e di altri decreti federali quali quelli concernenti il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni cantonali non sono considerati progetti di atto legislativo della Confederazione.

⁴ <https://www.seco.admin.ch/rfa>

⁵ <https://www.seco.admin.ch/rfa>

⁶ FF 2019 7111

⁷ Art. 6a della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061); art. 8 dell'ordinanza del 17 agosto 2005 sulla consultazione (OCo; RS 172.061.1)

«Il più presto possibile» significa che il *Quick check* dovrebbe essere già stato effettuato al momento della prima consultazione degli uffici. In caso di controprogetti a iniziative popolari, il *Quick check* dovrebbe essere già stato effettuato quando il Consiglio federale, sulla base di un documento interlocutorio, decide se contrapporre un controprogetto all'iniziativa.

Per effettuare il *Quick check*, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) mette a disposizione un [modulo Excel](#) (disponibile unicamente in tedesco e francese) da allegare a un documento interlocutorio o a una proposta al Consiglio federale al momento della prima consultazione degli uffici. L'esito del *Quick check* – e le AIR previste – va quindi illustrato nella proposta al Consiglio federale.

In merito all'analisi dell'impatto della regolamentazione vera e propria, cfr. numero 3.2 delle direttive AIR, la lista di controllo AIR e il manuale AIR.

Se più di 1000 aziende o un singolo settore sono interessati da un aumento dei costi legati alla regolamentazione, occorre inoltre stimare tali costi e illustrarli in modo standardizzato ed esplicito nei rapporti esplicativi e nei messaggi (indicazione dei costi; cfr. [appendice 4](#)). La stima può essere effettuata nel quadro dell'AIR oppure separatamente. Le indicazioni metodologiche sono fornite dalla SECO⁸.

3. Garanzia della qualità dei dati⁹

Le argomentazioni sviluppate nei messaggi si basano su dati che descrivono la situazione iniziale o che permettono di prevedere le ripercussioni di un progetto. Questi dati costituiscono la base su cui fondarsi per decidere se elaborare o no un progetto oppure per optare per soluzioni alternative.

Affinché nell'ambito della procedura legislativa un progetto possa essere valutato in modo trasparente, in particolare sotto il profilo delle sue ripercussioni, occorre rispettare alcuni principi. La fonte dei dati deve sempre essere resa nota, la questione riguardante la loro affidabilità deve essere affrontata e i dati devono poter essere aggiornati nel corso dell'intero processo legislativo.

La trasparenza dei dati di carattere quantitativo e degli altri dati che consentono di valutarne l'affidabilità va rappresentata mediante una tabella

⁸ Trovate strumenti, moduli e informazioni di contatto sul sito <https://www.seco.admin.ch/rfa>

⁹ Cfr. decreto del Consiglio federale del 15 gennaio 2020 «Presentazione sistematica dei dati utilizzati come base per progetti legislativi. Misure»

sinottica (cfr. il modello all'[appendice 5](#)) in cui devono figurare i dati più importanti per il progetto, in particolare quelli la cui fonte non è pubblicata altrove. La tabella può essere allegata al messaggio nella forma di un'istantanea che illustra la situazione nel momento in cui il Consiglio federale licenzia il messaggio. L'unità amministrativa responsabile è in ogni caso tenuta ad aggiornare internamente la tabella con i dati in suo possesso e a tenersi a disposizione in vista delle deliberazioni e delle prese di decisione.

Se sono impiegati dati provenienti dalla statistica federale, i produttori di statistiche della Confederazione vanno coinvolti già nella fase di elaborazione del progetto. In tal modo è possibile garantire che le conclusioni tratte sulla base di tali dati siano coerenti con i pertinenti principi metodologici di rilevamento e di valutazione.

È inoltre possibile richiedere i dati, ad esempio ai Cantoni, già nel corso della procedura di consultazione, procedura che offre l'opportunità di porre domande puntuali sui dati a disposizione e sulle conclusioni a cui tali dati possono portare.

Se durante l'elaborazione del messaggio risulta chiaro o prevedibile che in un momento o in un periodo successivo determinati dati dovranno essere aggiornati, occorre indicarlo espressamente, ad esempio nella tabella menzionata.

4. Rappresentazione delle ripercussioni

In sostanza occorre porsi i seguenti quesiti:

- quali ripercussioni, desiderate o indesiderate, ci si può attendere? Quali circostanze o sviluppi sono in grado di rendere tali ripercussioni più o meno probabili?

Menzionate in particolare le ripercussioni che hanno una rilevanza in vista del processo decisionale. Descrivete quali influssi esterni possono far aumentare le probabilità che una ripercussione si produca. Indicate pure quali influssi sono in grado di rallentare o addirittura impedire gli sviluppi previsti. Può rivelarsi utile ricorrere a esempi tratti da casi analoghi affrontati in passato o verificatisi all'estero.

Esempio (fittizio): un messaggio che accompagna un disegno di legge sulle tecnologie pulite elenca le possibili ripercussioni del sovvenzionamento dei veicoli elettrici o ibridi. Il successo di tali veicoli non dipende tuttavia soltanto da un loro sovvenzionamento: altri fattori potrebbero contribuire alla loro diffusione, quali i progressi

tecniche nel campo degli accumulatori e delle pile a combustibile (ciò che comporterebbe ad esempio maggiori capacità di stoccaggio e minori costi di fabbricazione). L'interesse per simili veicoli potrebbe d'altro canto essere frenato da uno sviluppo troppo lento della rete di stazioni di ricarica o di rifornimento. Lo sviluppo di queste stazioni esplica a sua volta ripercussioni a livello finanziario, ambientale ed economico.

- Qual è l'orizzonte temporale da prendere in considerazione e cosa può cambiare nel corso di tale periodo? Identificate le possibili ripercussioni all'interno di un quadro temporale definito. Cercate di identificare indicatori misurabili. Descrivete quali effetti può produrre una normativa, anche a lungo termine. Un progetto può avere un'utilità diretta e indiretta (ad esempio, la riduzione della concentrazione di polveri fini può comportare una diminuzione della frequenza delle malattie delle vie respiratorie).
- Su che tipo di scenario ci si basa per valutare le ripercussioni di un progetto? Quali sono i presupposti presi in considerazione? Per poter valutare correttamente le ripercussioni delineate, il lettore deve sapere quale scenario è stato considerato: specificate se le ripercussioni vanno valutate rispetto al contesto attuale (status quo) o se devono essere interpretate alla luce di un'evoluzione dinamica della situazione (ad esempio in funzione del progresso tecnologico);
- quali sono le probabilità che una determinata ripercussione si produca? Se possibile, evitate di impiegare espressioni troppo vaghe («potrebbe» può significare sia «non è escluso che» sia «è molto probabile che»). *Utilizzate una formulazione che espliciti nel modo più preciso possibile il grado di probabilità: se sono disponibili dati che permettono di valutare con maggior accuratezza tale grado, prendeteli in considerazione e menzionate gli eventuali fattori potenzialmente determinanti.*

Principio di trasparenza

Se nei singoli ambiti (n. 6.1 – 6.6) non sono previste ripercussioni, occorre chiarire se è stato effettuato un esame per giungere a tale conclusione.

È stato effettuato un esame quanto alle possibili ripercussioni nell'ambito XY. Non ci si attendono ripercussioni.

oppure

Poiché risulta evidente che non sono da attendersi ripercussioni nell'ambito XY, tale aspetto non è stato approfondito.

Occorre esplicitare se la questione delle ripercussioni è stata esaminata o no. Vanno pertanto evitate formulazioni quali «il progetto non avrà ripercussioni su ... ».

Se in più ambiti non si prevedono ripercussioni, ciò può essere riportato in modo riassuntivo sotto un'unica voce.

Se determinate ripercussioni sono già state trattate come aspetti essenziali al capitolo 1, nel capitolo 6 sono sufficienti rinvii:

Per quanto riguarda le ripercussioni su xxx si rimanda al numero yyy.

Nel capitolo dedicato alle ripercussioni esprimetevi anche su eventuali valutazioni a posteriori (in un disegno di legge, ad esempio, nella forma di una disposizione legale sulla valutazione e sul rapporto che dovrà essere presentato). Più le ripercussioni sono difficili da stimare, più si rivelano necessarie valutazioni a posteriori.

III SCHEMI PER MESSAGGI

Indice

Premessa: gli schemi hanno carattere vincolante

- A Schema generico (per modifiche della Costituzione, di leggi e di ordinanze dell'Assemblea federale)
- B Schema per messaggi concernenti iniziative popolari
- C Schema per messaggi concernenti progetti di finanziamento
- D Schema per messaggi concernenti trattati internazionali
 - D1 Schema per messaggi concernenti trattati internazionali senza atto legislativo di attuazione
 - D2 Schema per messaggi concernenti trattati internazionali con atto legislativo di attuazione
- E Schema per messaggi particolari
 - E1 Regole supplementari per messaggi aggiuntivi
 - E2 Regole supplementari per messaggi concernenti atti mantello
 - E3 Regole supplementari per messaggi concernenti più atti normativi
 - E4 Regole supplementari per messaggi concernenti l'abrogazione di un atto normativo

Premessa: carattere vincolante degli schemi

Lo schema generico è alla base di tutti i tipi di messaggio, ma è concepito particolarmente per le modifiche costituzionali, nonché per nuove leggi od ordinanze dell'Assemblea federale, o per modifiche totali o parziali di tali atti normativi. Le spiegazioni seguenti illustrano i singoli punti in modo dettagliato. Le spiegazioni fanno parte dello schema e devono essere applicate in ogni caso.

I seguenti messaggi hanno schemi a sé stanti:

- *messaggi concernenti iniziative popolari,*
- *messaggi concernenti progetti di finanziamento,*
- *messaggi concernenti trattati internazionali senza atto legislativo di attuazione,*
- *messaggi concernenti trattati internazionali con atto legislativo di attuazione.*

In linea di massima questi schemi seguono quello generico, pur divergendo in alcuni punti. Le relative spiegazioni sono parte integrante degli schemi, ma si soffermano solo sugli aspetti divergenti. In ogni caso nella presente guida viene indicato quando è necessario consultare anche le spiegazioni dello schema generico.

In determinati casi è possibile derogare allo schema generico e a quelli per messaggi concernenti iniziative popolari, progetti di finanziamento e trattati internazionali; ogni deroga deve tuttavia poter essere debitamente motivata. Ciò vale soprattutto per l'articolazione in capitoli e sottocapitoli. A partire dal terzo livello di articolazione vige una maggiore libertà. Se sembra inevitabile optare per soluzioni ad hoc per presentare meglio l'argomento, le differenze rispetto al modello devono rimanere contenute. Se in un messaggio non è necessario fornire informazioni riguardo a un tema determinato, è ovviamente possibile omettere i numeri corrispondenti (si presti tuttavia attenzione alle particolari esigenze legate all'indicazione delle ripercussioni di un atto normativo; cfr. in merito il «principio della trasparenza» sancito nelle [indicazioni metodologiche](#) all'inizio del cap. 6 dello schema generico).

Esistono inoltre tipi particolari di messaggio:

- *messaggi aggiuntivi*
- *messaggi concernenti atti mantello*
- *messaggi concernenti più atti normativi*
- *messaggi concernenti l'abrogazione di un atto normativo*

Questi messaggi non seguono uno schema proprio, ma è necessario rispettare le regole sancite nella [parte tematica E](#).

Attenetevi in ogni caso alle [regole formali di impaginazione](#), anch'esse vincolanti.

A SCHEMA GENERICO (PER MODIFICHE DELLA COSTITUZIONE, DI LEGGI E DI ORDINANZE DELL'ASSEMBLEA FEDERALE)

Prima di iniziare con la redazione del messaggio, prestate attenzione alle indicazioni metodologiche preliminari (parte II). La struttura del messaggio riprende quella del rapporto esplicativo elaborato per la procedura di consultazione!

Utilizzate gli appositi modelli CPU: [Modelli in formato Word](#)

Numero del messaggio
Titolo del messaggio
«Lettera accompagnatoria»
Compendio
Indice

1 Situazione iniziale

- 1.1 Necessità di agire e obiettivi
- 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
- 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
- 1.4 Interventi parlamentari

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

4 Punti essenziali del progetto

- 4.1 La normativa proposta
- 4.2 Compatibilità tra compiti e finanze
- 4.3 Attuazione

5 Commento ai singoli articoli

6 Ripercussioni

- 6.1 Ripercussioni per la Confederazione
- 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
- 6.3 Ripercussioni sull'economia
- 6.4 Ripercussioni sulla società
- 6.5 Ripercussioni sull'ambiente
- 6.6 Altre ripercussioni

7 Aspetti giuridici

- 7.1 Costituzionalità
- 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
- 7.3 Forma dell'atto
- 7.4 Subordinazione al freno alle spese

- 7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale
- 7.6 Conformità alla legge sui sussidi
- 7.7 Delega di competenze legislative
- 7.8 Protezione dei dati

Abbreviazioni*

Glossario*

Bibliografia*

Appendice*

Allegati

*se opportuno

SPIEGAZIONI

Numero del messaggio

Per la procedura parlamentare, ogni messaggio viene contrassegnato da un numero assegnatogli dai Servizi del Parlamento e inserito nel testo prima della stampa.

Titolo del messaggio

Il titolo del messaggio ricalca quello del disegno. Si opta per il titolo abbreviato se l'atto normativo ne ha uno. L'abbreviazione del titolo dell'atto normativo non è riportata nel titolo del messaggio.

Se si tratta di una legge nuova:

Esempio: 06.046

Messaggio
concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Esempio: 08.012

Messaggio
concernente la legge sul contrassegno stradale

In caso di modifica di legge:

Esempio: 09.069

Messaggio
concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale

Esempio: 09.013

Messaggio
concernente la modifica della legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà

Esempio: 06.063

Messaggio
concernente la modifica del Codice civile svizzero
(Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)

In caso di revisione totale di una legge:

Esempio: 08.055

Messaggio
concernente la sicurezza dei prodotti
(Revisione totale della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici)

Esempio: 11.022
Messaggio
concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera

In caso di modifica costituzionale:

Esempio: 07.066
Messaggio
concernente la creazione di un sistema di finanziamento speciale per il traffico aereo
(Modifica dell'art. 86 della Costituzione federale)

Nel caso di un'ordinanza dell'Assemblea federale:

Esempio: 11.033
Messaggio
concernente l'ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate

«Lettera accompagnatoria»

Il messaggio è preceduto dalla cosiddetta «lettera accompagnatoria» che il Consiglio federale rivolge all'Assemblea federale.

Formula di apertura:

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Lo stile epistolare va riservato alla sola lettera accompagnatoria (cfr. [«Autori e destinatari»](#)).

La «lettera accompagnatoria» contiene una o due proposte: si apre con la proposta di approvare il disegno di legge federale, di decreto federale o di ordinanza dell'Assemblea federale.

La formula è la seguente:

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il ... concernente ...

Nella lettera si menziona solo il testo principale del progetto, solitamente allegato al messaggio, non gli atti legislativi modificati di cui al capitolo «Modifica del diritto vigente» dell'atto stesso.

Quindi segue, se necessario, la proposta di stralcio di interventi parlamentari (mozioni e postulati) approvati dalle Camere.

La formula è la seguente:

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:

Gli interventi devono essere riportati così come appaiono nel [Rapporto annuale del Consiglio federale concernente mozioni e postulati dei Consigli legislativi](#) (cfr. [appendice 9](#)).

Esempio:

2009 M 07.3879	Campagna contro la discriminazione (N 29.4.09, Glanzmann; S 10.12.09)
2011 P 11.3064	Nuove leve scientifiche svizzere (S 15.6.11, Bieri)

Nota bene: per domande di carattere materiale inerenti allo stralcio di interventi, rivolgersi alla Sezione Aiuto alla condotta strategica della Cancelleria federale, mentre per domande di carattere formale è competente la Sezione degli affari del Consiglio federale.

La lettera reca la firma del presidente e del cancelliere della Confederazione.

> «Lettera modello»: vedi anche l'[appendice 10](#).

Compendio

Il compendio fornisce le informazioni fondamentali e deve permettere al lettore di farsi rapidamente un'idea del contenuto del messaggio. L'essenziale è riportato in una o due pagine formato stampa, in modo semplice e conciso: è perciò necessario prestare molta cura alla formulazione. Il compendio deve presentarsi come testo a sé stante completo e ben comprensibile scritto da un terzo, ossia non dal Consiglio federale. Il compendio non è pertanto composto di spiegazioni riprese letteralmente dal messaggio, ma di elementi significativi di tutto il testo condensati in poche affermazioni pregnanti.

Il compendio è introdotto da un primo paragrafo in grassetto (il cosiddetto attacco o cappello introduttivo), che spiega in una o due frasi lo scopo del disegno e, se opportuno, gli strumenti con cui raggiungere l'obiettivo. Il cappello non deve estendersi per più di cinque righe. Se il compendio non comprende più di mezza pagina in formato stampa non è necessario farlo precedere da un cappello introduttivo.

Segue il riassunto dei punti principali del messaggio, in particolare una breve esposizione della *situazione iniziale*, del *contenuto del disegno*, degli *obiettivi perseguiti* e delle *ripercussioni previste*. Il compendio va strutturato con sottotitoli in corsivo.

Se il messaggio non supera le sei pagine in formato stampa, non è necessario farlo precedere da un compendio.

> Per un esempio di compendio vedi l'[appendice 11](#).

Indice

Ogni messaggio che conta *più di 30 pagine in formato stampa* (comprese le appendici, esclusi i testi degli atti normativi) deve avere un indice. L'indice deve fornire una buona panoramica e non essere troppo dettagliato. Vanno indicati soltanto i capitoli e i sottocapitoli numerati (cfr. [Regole formali](#)). Non vi sono indicati né i titoli intercalari né la lettera accompagnatoria, mentre vi sono riportati gli allegati e, se del caso, l'elenco delle abbreviazioni, il glossario, i riferimenti bibliografici e le appendici.

Il testo normativo figurante alla fine dell'indice va indicato con il suo titolo completo; l'eventuale titolo abbreviato e l'eventuale abbreviazione sono posti tra parentesi.

1 Situazione iniziale

Nel primo capitolo si spiega la genesi del progetto legislativo. Si illustrano le ragioni che hanno portato all'elaborazione della nuova normativa, si accenna alle alternative esaminate e si spiega qual è la relazione tra il progetto proposto e il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale. Si indica inoltre quali interventi parlamentari possono essere stralciati dal ruolo grazie all'adozione della nuova normativa.

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Spiegate perché occorre intervenire sul piano legislativo: quali problemi sono stati individuati? In quali campi sono necessarie modifiche? Il mandato scaturisce da un intervento parlamentare?

Se si rivela utile al fine di comprendere meglio la normativa proposta, è possibile riferirsi a quella esistente: esistono lacune nella normativa vigente? Dove sono sorti nuovi problemi? Cosa rende l'esecuzione problematica?

Indicate quali scopi si vogliono raggiungere con la nuova normativa. Perché lo Stato ha interesse a intervenire? La nuova normativa è destinata a correggere le disfunzioni del mercato o a rendere una regolamentazione più efficace? Per quel che concerne la necessità dell'intervento statale, tenete conto di quanto indicato al punto 1 della lista di controllo ([Checkliste](#)) relativa al relativo manuale del DEFR ([Handbuch zur Regulierungsfolgenabschätzung](#) [soltanto in tedesco e francese]; per ulteriori indicazioni riferitevi all'[appendice 3](#)).

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Motivate la normativa proposta e spiegate quali alternative sono state esaminate e quali vantaggi presenta la soluzione scelta¹⁰. Si è tenuto conto di disposizioni e misure più economiche e meno restrittive? Tenete inoltre conto delle informazioni su regolamentazioni alternative nell'«[Handbuch zur Regulierungsfolgenabschätzung](#)» del DEFR (in particolare quanto suggerito al punto 2 della pertinente lista di controllo [[Checkliste](#)] e dei risultati del [Quick check](#)).

Se la nuova normativa prevede il recepimento di norme di diritto internazionale, indicate come la Svizzera ha utilizzato il proprio margine di manovra nell'elaborare la nuova regolamentazione¹¹. Se per la Svizzera si tratta di riprendere norme vincolanti, illustrate fino a che punto le esigenze del diritto internazionale sono rispettate e se è possibile tenere conto dei suoi obiettivi senza che le sue norme siano recepite alla lettera (principio di equivalenza). Se il recepimento riveste carattere facoltativo, descrivete le conseguenze di un mancato recepimento e le possibili alternative.

Nell'indicare quali alternative sono state esaminate e i motivi per cui è stata scelta una determinata soluzione, potete anche indicare:

- se e in quale misura nell'esame delle alternative è stato tenuto conto della sussidiarietà nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali¹²: la Confederazione assume soltanto compiti che superano la capacità dei Cantoni oppure tali compiti richiedono un disciplinamento uniforme a livello federale?
- se e in quale misura la soluzione scelta salvaguarda la responsabilità individuale e il margine di manovra dei privati interessati¹³: sono state esaminate normative che, invece di imporre obblighi concreti, sanciscono principi generali e fissano obiettivi e lasciano agli interessati possibilità di scelta oppure impongono disciplinamenti autonomi?

Illustrate gli obiettivi fondamentali della normativa proposta. Per quanto attiene alle ripercussioni della normativa, tenete conto delle [indicazioni metodologiche](#) all'inizio del capitolo 6: tali indicazioni valgono sia per le ripercussioni previste nel quadro delle finalità primarie della normativa proposta (cap. 1), sia per le ripercussioni che vanno al di là dello scopo principale perseguito (cap. 6).

¹⁰ Art. 141 cpv. 2 lett. c LParl

¹¹ Art. 141 cpv. 2 lett. a^{bis} LParl

¹² Art. 141 cpv. 2 lett. a^{ter} LParl; cfr. anche n. 7.5

¹³ Art. 141 cpv. 2 lett. g^{bis} LParl

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Rapporto con il programma di legislatura

In tutti i messaggi si deve analizzare la compatibilità con il programma di legislatura¹⁴, ad eccezione:

- dei messaggi su iniziative popolari;
- dei messaggi periodici (su preventivo, consuntivo, programmi di armamento, programmi edilizi [messaggi sugli immobili]);
- dei messaggi sulle convenzioni di doppia imposizione, sulla protezione degli investimenti, su accordi bilaterali di sicurezza sociale;
- dei messaggi sul conferimento della garanzia a Costituzioni cantonali;
- dei messaggi su crediti aggiuntivi.

Oggetti annunciati

Gli oggetti annunciati nel programma di legislatura sono suddivisi in «oggetti inclusi nelle grandi linee» (misure prioritarie del programma di legislatura), «altri oggetti» e «crediti d'impegno e limiti di spesa».

Tra gli «oggetti inclusi nelle grandi linee» bisogna distinguere i tre casi seguenti:

1. la misura prevista dal disegno di decreto federale è stata approvata dal Parlamento senza modifiche. In tal caso la formulazione è la seguente, tratta dall'esempio riguardante lo sviluppo dell'assicurazione invalidità:

Il progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020¹ sul programma di legislatura 2019–2023 e nel decreto federale del 21 settembre 2020² sul programma di legislatura 2019–2023.

¹ FF 2020 1565, in particolare [pag.] e [pag.]

² FF 2020 7365, in particolare [pag.]

2. La misura prevista dal disegno di decreto federale è stata modificata dal Parlamento.
3. La misura non era prevista nel disegno di decreto federale, ma è stata decisa dal Parlamento.

In questi due ultimi casi la formulazione è la seguente, sull'esempio della ripresa della riforma dell'imposta preventiva volta ad eliminare gli svantaggi concorrenziali concernenti il finanziamento delle imprese sulla piazza economica svizzera (2° e 3° caso):

Il progetto è annunciato nel decreto federale del 21 settembre 2020¹ sul programma di legislatura 2019–2023.

¹⁴ Art. 141 cpv. 2 lett. h LParl

¹ FF 2020 7365, in particolare [pag.]

Nel rinvio al Foglio federale indicate, oltre alla prima pagina del messaggio o del decreto federale, la pagina esatta in cui si parla dell'oggetto. Tenete conto che per gli «oggetti inclusi nelle grandi linee» annunciati nel messaggio sul programma di legislatura devono essere indicati sia i riferimenti nel testo principale sia quelli nell'allegato 1 del messaggio sul programma di legislatura.

Per gli «*altri oggetti*» e i «*crediti d'impegno e limiti di spesa*» si rinvia solo al messaggio. La formulazione è la seguente (dal messaggio concernente la modifica della legge sulla circolazione stradale):

La modifica della legge sulla circolazione stradale è annunciata nel messaggio del 29 gennaio 2020¹ sul programma di legislatura 2019–2023.

¹ FF 2020 1565, in particolare [pag.]

Nel rinvio, oltre alla prima pagina del messaggio, indicate la pagina precisa in cui si menziona l'oggetto. «Altri oggetti» e «crediti d'impegno e limiti di spesa» si trovano solo nell'allegato 1 del messaggio sul programma di legislatura e non vi sono dunque altri rimandi.

Oggetti non annunciati

Se un progetto non è annunciato né nel messaggio del Consiglio federale né nel decreto federale del Parlamento, si ricorre alla formula:

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020¹ sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020² sul programma di legislatura 2019–2023.

¹ FF 2016 909

² FF 2016 4605

È quindi necessario addurre la ragione per cui l'oggetto è urgente e deve essere presentato senza essere stato previsto.

Esempio¹: Per ottemperare al mandato costituzionale secondo cui tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale, è tuttavia opportuno emanare la legge sul contrassegno stradale (LUSN). La LUSN sostituisce inoltre le disposizioni finali del decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione (cifra II capoverso 2 lettera b), l'articolo 36^{quinquies} della vecchia Costituzione e l'ordinanza del 26 ottobre 1994 concernente una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.

¹ (FF 2008 1151, in particolare 1166)

Gli oggetti che il Consiglio federale presenta perché chiesti in una mozione vanno trattati come oggetti non annunciati. La motivazione è costituita dalla mozione.

Se il Consiglio federale presenta un oggetto annunciato nel programma di legislatura ma che il Parlamento non ha incluso nel proprio decreto, occorre rilevarlo e addurne i motivi.

Rapporto con il piano finanziario

Va illustrato anche il rapporto tra il progetto e il piano finanziario¹⁵ (PICF; www.efv.admin.ch > Rapporti finanziari > Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze).

Indicate se l'oggetto è incluso nel PICF o se è stato inserito tra i «Possibili oneri supplementari». Per progetti con ripercussioni finanziarie importanti il controfinanziamento va illustrato nell'ambito delle direttive sul rispetto del freno all'indebitamento.

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Spiegate in che modo il progetto è in relazione con le strategie del Consiglio federale e illustratene la conformità con le stesse. Tenete conto soprattutto delle strategie che figurano nel messaggio sul programma di legislatura, poiché per ognuna di esse sono menzionati gli oggetti del programma di legislatura correlati a tali strategie. Le strategie comprendono tra l'altro la strategia per uno sviluppo sostenibile, con la quale la Svizzera si è impegnata a rispettare gli impegni derivanti dall'Agenda 2030 dell'ONU e i suoi 17 «obiettivi di sviluppo sostenibile» (cfr. anche n. 7.2, Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera).

Nel formulare le vostre considerazioni, non tralasciate neppure di menzionare le strategie del Consiglio federale che, pur non figurando nel programma di legislatura, hanno un nesso con il progetto.

Se non vi è alcuna relazione tra il progetto e una strategia del Consiglio federale, è sufficiente una precisazione in tal senso.

Per domande riguardanti il contenuto potete rivolgervi alla Sezione Aiuto alla condotta strategica della Cancelleria federale.

1.4 Interventi parlamentari

Illustrate brevemente in che modo sono adempiuti i mandati contenuti nelle mozioni e nei postulati di cui è proposto lo stralcio dal ruolo nella «[Lettera accompagnatoria](#)», ad esempio rinviando ai capitoli del messaggio che rispondono alla questione sollevata in un intervento. Se un mandato non è adempiuto, o lo è solo parzialmente, è necessario spiegarne dettagliatamente le ragioni¹⁶.

¹⁵ Art. 141 cpv. 2 lett. h LParl

¹⁶ Art. 122 cpv. 3 LParl

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Il secondo capitolo è dedicato alla procedura che ha portato alla stesura del messaggio. Menzionate gli eventuali lavori preparatori.

Fornite informazioni quanto all'istituzione, alla composizione e ai lavori di eventuali commissioni di esperti. Tenendo conto dei risultati del *Quick check*, indicate se è stata effettuata un'AIR o per quali motivi si è rinunciato a svolgerla. Se è stato redatto un rapporto AIR, esso deve poter essere consultato (nel messaggio va indicato un link per accedere alla pubblicazione). Illustrate il contenuto del progetto inviato in consultazione e descrivete i risultati della stessa.

Il capitolo può essere suddiviso in tre parti: «Testo sottoposto a consultazione», «Riassunto dei risultati della procedura di consultazione» e «Valutazione dei risultati della procedura di consultazione».

Se non è stata indetta una procedura di consultazione, indicatene i motivi¹⁷.

A prescindere dallo svolgimento di una procedura di consultazione, nel presente capitolo indicate quando e come i Cantoni sono stati informati del progetto e sono stati coinvolti nei lavori preliminari¹⁸.

Testo sottoposto a consultazione

Descrivete il contenuto del testo sottoposto a consultazione.

Nella terminologia italiana il progetto di atto legislativo del Consiglio federale inviato in consultazione è designato con il termine *avamprogetto*. Dopo la procedura di consultazione l'avamprogetto diviene *disegno*. Spesso può rivelarsi utile precisare se ci si riferisce al tenore dell'avamprogetto, del disegno (ossia al testo in relazione al quale si sta redigendo il messaggio) o al diritto vigente.

Per distinguere le versioni è possibile ricorrere alle soluzioni seguenti:

- art. xy AP, per riferirsi alla versione del testo inviata in consultazione;
- art. xy D, per riferirsi alla versione del disegno.

Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

¹⁷ Art. 3a LCo

¹⁸ Art. 15a dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1)

I pareri espressi nell'ambito della procedura di consultazione vanno raccolti in un rapporto che «ne riassume i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore»¹⁹. Il rapporto sui risultati della consultazione è allegato alla proposta al Consiglio federale concernente il modo di procedere oppure al progetto di messaggio. Dopo la decisione del Consiglio federale, il rapporto è pubblicato dalla Cancelleria federale.

Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione non va di nuovo riassunto o riprodotto nel messaggio: limitatevi a menzionare in modo stringato i risultati. Inserite un *rinvio* al rapporto: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > [Anno] > [Dipartimento].

Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

Nel messaggio valutate i risultati della procedura di consultazione *sotto il profilo politico* e traetene le conclusioni in vista del modo di procedere. Date il giusto peso ai *punti di vista dei Cantoni*.

Esponete chiaramente gli aspetti del disegno che durante la procedura preliminare erano controversi e i pareri delle minoranze.

Nota bene: i pareri dei Cantoni in merito a disposizioni d'esecuzione rientrano nel [numero 4.3](#) in cui si esamina l'attuabilità nella procedura preliminare.

Punti controversi non risolti

Spiegate quali punti sono rimasti controversi anche dopo l'analisi dei risultati di procedure preparlamentari e quali probabilmente daranno adito a dibattiti e controproposte.

Evitate di menzionare eventuali divergenze sorte all'interno dell'Amministrazione: queste devono essere appianate prima della redazione del messaggio, testo che esprime il parere unanime del Consiglio federale. Tenete conto tuttavia dell'eccezione a questa regola prevista al [numero 7.2](#), concernente la compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera.

Possono invece essere riportati e discussi eventuali pareri di commissioni consultive extraparlamentari.

Prescrizioni tecniche

In caso di emanazione di prescrizioni tecniche ai sensi dell'[articolo 3 lettera b della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al com-](#)

¹⁹ Art. 20 cpv. 1 OCo

[mercio](#) (RS 946.51), occorre rispettare l'[articolo 2 dell'ordinanza del 17 giugno 1996 sulla notificazione](#) (RS 946.511): indicate i risultati della procedura di notificazione svolta secondo gli accordi internazionali pertinenti. Ulteriori informazioni sulla notificazione di prescrizioni tecniche le trovate sul sito della Segreteria di Stato dell'economia (solo in tedesco e in francese: www.seco.admin.ch > Aussenwirtschaft & Wirtschaftliche Zusammenarbeit > Wirtschaftsbeziehungen > Technische Handelshemmnisse > Notifikation von technischen Vorschriften).

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Fornite informazioni su come altri Paesi hanno affrontato e risolto la stessa problematica e quali insegnamenti ne hanno tratto. Che conclusioni è possibile trarne per la Svizzera?

Spiegate se le disposizioni previste sono compatibili con il diritto europeo vigente o in elaborazione, *anche se non vincola la Svizzera*, e con le raccomandazioni riguardanti la protezione dei diritti dell'uomo (Consiglio d'Europa, ONU)²⁰. Se un atto normativo prevede l'adeguamento di disposizioni svizzere al diritto europeo, devono essere illustrate l'entità e la portata di tale adeguamento. In caso di recepimento autonomo, indicate come la Svizzera ha utilizzato il proprio margine di manovra nell'elaborare la nuova regolamentazione²¹ (cfr. anche [n. 1.2](#)). Se del caso, spiegate in cosa le disposizioni svizzere divergono da quelle europee e se si possono prevedere sinergie o una riduzione di eventuali contrasti.

Se un atto normativo concorda ampiamente con disposizioni europee, si raccomanda di fornire le relative spiegazioni nel [capitolo 5](#). In questo caso le spiegazioni devono essere limitate alla compatibilità dell'atto normativo proposto nel suo insieme con il diritto comunitario, con l'aggiunta di un rinvio al capitolo 5.

Nota bene: la questione della *compatibilità* con i vincoli internazionali della Svizzera (ivi compresi i trattati con l'UE) va trattata al [numero 7.2](#).

4 Punti essenziali del progetto

Nel quarto capitolo è fornita una veduta d'insieme della normativa proposta.

4.1 La normativa proposta

Descrivete la normativa proposta nelle sue grandi linee, forniteme una sintesi e spiegate in che modo permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati.

²⁰ Art. 141 cpv. 2 lett. a LParl

²¹ Art. 141 cpv. 2 lett. a^{bis} LParl

Se il testo della normativa è relativamente breve, è possibile riprodurre una tabella sinottica che permetta di confrontare la nuova normativa con quella vigente.

Distinguate se necessario tra l'avamprogetto, il disegno e il diritto vigente (cfr. a tal proposito quanto esposto al [n. 2](#)).

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Valutate se l'importanza del compito è proporzionata alle risorse necessarie per adempierlo²². Le informazioni dettagliate sulle ripercussioni finanziarie sono fornite al [numero 6.1](#). Il rapporto con il piano finanziario va trattato al [numero 1.3](#).

4.3 Attuazione²³

Attuazione prevista

Indicate in che modo le disposizioni della legge verranno eventualmente precisate in un'ordinanza: specificate il modo in cui verranno attuate e da chi. Mostrate che è stato debitamente tenuto conto dei pareri delle organizzazioni e autorità incaricate dell'esecuzione (in particolare dei pareri dei Cantoni). Va in particolare spiegato che la data dell'entrata in vigore sarà stabilita in modo da lasciare ai Cantoni il tempo necessario per preparare l'esecuzione. Le questioni riguardanti l'attuazione di singole disposizioni devono essere riportate nella parte del messaggio dedicata al commento ai singoli articoli (cap. 5).

Nota bene: la delega di competenze legislative deve essere motivata al [numero 7.7](#).

Esame dell'attuabilità nella procedura preparlamentare

Fornite informazioni su come è stata esaminata l'attuabilità nella procedura legislativa preliminare e tenete conto delle indicazioni sugli aspetti pratici dell'esecuzione riportate nell'«[Handbuch zur Regulierungsfolgenabschätzung](#)» del DEFR (in particolare quanto suggerito al punto 5 della pertinente lista di controllo ([checklist](#))).

Indicate se gli organi federali e cantonali responsabili dell'esecuzione sono stati consultati e, se del caso, come valutano l'attuabilità del nuovo atto normativo.

Valutazione dell'esecuzione

Spiegate in che modo sarà possibile raccogliere e valutare le esperienze che verranno fatte nell'ambito dell'esecuzione della normativa proposta.

²² Art. 141 cpv. 2 lett. e LParl

²³ Art. 141 cpv. 2 lett. d LParl

5 Commento ai singoli articoli

Se necessario, potete far precedere il commento ai singoli articoli da brevi spiegazioni generali utili a far comprendere meglio il testo nel suo complesso, ad esempio per quel che concerne la struttura dell'atto normativo, la densità normativa o la terminologia utilizzata.

In tal caso è possibile strutturare il capitolo 5 nel modo seguente:

- 5.1 In generale
- 5.2 Commento ai singoli articoli

Per lavori terminologici di più ampio respiro, si raccomanda di redigere un [glossario](#).

Nota bene: commentate solo gli articoli che hanno bisogno di essere spiegati: evitate di ripetere, anche se con qualche variazione, il testo dell'articolo. Non ripetete quanto è già stato riportato nel primo capitolo; rinviate eventualmente ai capitoli corrispondenti.

Distinguate se necessario tra l'avamprogetto, il disegno e il diritto vigente (cfr. a tal proposito quanto esposto al [n. 2](#)).

Commentate *singoli articoli, gruppi di articoli o intere sezioni* del disegno di legge al fine di rispondere alle domande:

- per quale ragione si vuole modificare una disposizione? Come la si vuole modificare?
- In cosa differisce la disposizione proposta da altre analoghe, sotto il profilo del contenuto?
- In che senso bisogna interpretare le disposizioni, se esistono più interpretazioni possibili?
- Come interpretare espressioni molto tecniche, eventualmente ambigue o comunque difficilmente comprensibili? Considerate le tre lingue ufficiali!
- Come vanno attuate le singole disposizioni (a livello di ordinanza o di esecuzione?) Le questioni generali di attuazione vanno trattate al [numero 4.3](#).

Se il testo riguarda *il rispetto di impegni derivanti da trattati internazionali* si raccomanda di inserire alcuni chiarimenti già nel presente capitolo: quali sono le condizioni e come se ne è tenuto conto? In questo caso al numero 7.2 è necessario trattare solo la compatibilità della disposizione proposta nel suo insieme con gli obblighi internazionali della Svizzera ed eventualmente spiegare posizioni divergenti.

In modo analogo, rientrano nel presente capitolo spiegazioni di testi che riprendono ampiamente disposizioni comunitarie. Nel [capitolo 3](#) verrà poi

trattata unicamente la compatibilità delle disposizioni proposte nel loro insieme con il diritto europeo.

In caso di revisione totale

Come in un messaggio su un nuovo atto normativo, commentate tutti gli articoli che necessitano di una spiegazione, anche quelli ripresi dall'atto anteriore. Se del caso specificate che la disposizione è tratta dal diritto vigente. Non è ammesso limitarsi a rinviare al commento contenuto nel messaggio a sostegno dell'atto normativo anteriore: una ricerca parallela di commenti contenuti in un messaggio antecedente rende la lettura meno agevole e spesso i commenti relativi all'atto normativo anteriore non si adattano al contesto più recente.

Modifica dell'ingresso

Quando l'ingresso di un atto normativo che si basa ancora sulle disposizioni della Costituzione federale del 29 maggio 1874 deve essere adeguato alla Costituzione vigente, in casi che non presentano problemi particolari si può riprendere la formulazione seguente:

Ingresso

L'ingresso rinvia alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.). Esso viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Gli articoli XXX vCost. corrispondono agli articoli YYY Cost.

La [tavola delle concordanze](#) indica le corrispondenze. Laddove queste non sono evidenti o il rinvio a disposizioni della vecchia Costituzione sembra opinabile, il rinvio alle disposizioni di quella nuova deve essere motivato.

Necessità di coordinamento con altri atti legislativi

Se si delinea la necessità di coordinamento con altri atti legislativi che si trovano già in procedura parlamentare, spiegate perché e cosa deve essere coordinato. Indicate gli articoli e altri atti legislativi (con il numero Curia Vista del relativo messaggio) che eventualmente devono essere coordinati ed evidenziate i problemi che devono essere risolti e le eventuali soluzioni. Tali indicazioni sono destinate in primo luogo alla Commissione di redazione dell'Assemblea federale, incaricata di integrare le disposizioni di coordinamento nell'atto legislativo al termine dell'iter parlamentare, prima della votazione finale da parte delle Camere (cfr. anche n. 54 DTL).

Strutturazione del commento

I commenti *ai singoli articoli o a interi capitoli* non devono essere numerati. Invece, come titolo, viene indicato il relativo articolo o capitolo, eventualmente con la relativa rubrica o titolo. Se si tratta di un *gruppo di articoli*

senza corrispondente *capitolo*, indicatene l'inizio e la fine: ad esempio «*art. 6–9*».

Non vengono numerati nemmeno i commenti a modifiche di altri atti normativi. Un titolo intermedio senza numero indica la legge che si vuole modificare. Di seguito, come nel commento agli articoli dell'atto normativo principale, il titolo si compone dell'articolo o del capitolo in questione (cfr. [FF 2010 1603, in particolare 1697](#)).

Se oltre all'atto normativo principale devono essere commentate modifiche importanti di altri atti, si può utilizzare la struttura seguente:

- 5.1 Legge ...
- 5.2 Legge ...
- 5.3 Legge ...

6 Ripercussioni

In questo capitolo vengono indicate le conseguenze di un atto normativo che vanno al di là dello scopo principale perseguito. I commenti sugli obiettivi essenziali non rientrano in questo capitolo, ma nel capitolo 1 (in particolare [n. 1.1](#)).

Indicate in particolare anche i risultati del *Quick check*, dell'AIR e di altre analisi delle ripercussioni.

L'analisi delle ripercussioni svolta nel primo e nel sesto capitolo è volta a determinare nel modo più preciso possibile quali conseguenze può esplicare un atto normativo e con quale grado di probabilità tali conseguenze possono avverarsi. Tenete conto delle indicazioni metodologiche esposte nella parte II, numero 4.

6.1 Ripercussioni per la Confederazione²⁴

6.1.1 Ripercussioni finanziarie

Fornite informazioni particolareggiate, se possibile corredate di cifre, su:

- costi supplementari diretti / minori costi diretti;
- eventuali costi indiretti / eventuali benefici indiretti;
- rapporto costi/benefici;
- modalità di copertura dei costi.

Le considerazioni qui effettuate devono coincidere con quelle figuranti al [numero 1.3](#) (Rapporto con il piano finanziario) e al [numero 4.2](#) (Compatibi-

²⁴ Art. 141 cpv. 2 lett. f LParl

lità tra compiti e finanze). Evitate le ripetizioni e rinviare alle considerazioni effettuate in altri punti del testo.

6.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

- Ripercussioni sull'effettivo del personale
- Motivi di un eventuale aumento dell'effettivo del personale
- Conseguenze per il progetto qualora l'aumento di personale non fosse approvato

Le *ripercussioni sull'effettivo del personale* devono essere indicate in modo particolareggiato; se sono state decise acquisizioni, queste vanno indicate (quantità). Occorre indicare:

- il numero di posti a tempo pieno richiesti o risparmiati, e il modo di calcolo utilizzato;
- i costi del personale (retribuzioni e contributi del datore di lavoro);
- il tipo di finanziamento (richiesta di aumento del limite di spesa o compensazione);
- la disponibilità di postazioni di lavoro e infrastrutture;
- i livelli amministrativi interessati (dipartimenti, uffici) e relative unità;
- la limitazione nel tempo del rapporto di lavoro.

6.1.3 Altre ripercussioni

- Ripercussioni sotto il profilo organizzativo
- Ripercussioni sul fabbisogno in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le spese che ne derivano²⁵ (investimenti che il progetto rende necessari al fine di adeguare, sviluppare, acquistare una soluzione informatica o garantirne la manutenzione; ripercussioni del progetto su progetti informatici in corso)
- Ripercussioni sul piano edile (edifici nuovi, ristrutturazioni, modifiche di impianti di telecomunicazione, trasferimenti di personale ecc.)

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna²⁶

Essenzialmente come al numero 6.1: informate nel modo più preciso possibile sui mezzi finanziari e sul personale di cui avranno bisogno i Cantoni e i Comuni e su quali costi dovranno affrontare.

- Sono necessari adeguamenti del diritto cantonale? Devono essere istituite nuove autorità?

²⁵ Art. 141 cpv. 2 lett. g^{ter} LParl

²⁶ Art. 141 cpv. 2 lett. a^{ter} e f LParl

- È necessario prevedere conseguenze di tipo organizzativo e amministrativo? In particolare, l'onere amministrativo e finanziario dei Cantoni e dei Comuni aumenterà a causa dei nuovi compiti di esecuzione?
- Che ripercussioni ha l'atto normativo sulla suddivisione dei compiti tra Cantoni e Comuni?
- Il progetto ha ripercussioni sulla situazione particolare di un Cantone, di una regione o di un Comune (a causa della sua situazione, della sua topografia, delle sue condizioni climatiche ecc.)? Soprattutto per i progetti in ambito finanziario ed economico, energetico, ambientale, sociale e culturale o legati all'assetto territoriale, ai trasporti e alla sicurezza.
- L'atto normativo ha conseguenze sulla situazione particolare dei centri urbani e degli agglomerati (sfide poste dalla densificazione)? Sono da prevedere ripercussioni soprattutto in caso di progetti in ambito finanziario, economico, energetico, ambientale, sociale e culturale o legate all'assetto territoriale, ai trasporti e alla sicurezza.
- L'atto normativo ha conseguenze sulla situazione particolare delle regioni di montagna? Soprattutto per progetti in ambito turistico, energetico, ambientale, sociale, finanziario, economico o legati alle infrastrutture, all'agricoltura, all'assetto territoriale e ai trasporti.
- I Cantoni e i Comuni devono prevedere spese supplementari nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione²⁷?

Se si prevedono ripercussioni per i Cantoni ma non per i Comuni ecc., modificate il titolo e specificate in quali ambiti non sono previste ripercussioni.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni

..... *(Considerazioni concernenti le ripercussioni per i Cantoni)*

È stata esaminata la questione relativa a eventuali ripercussioni specifiche per i Cantoni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna. Si è giunti alla conclusione che la nuova normativa non avrà ripercussioni in tali ambiti.

oppure

La normativa non ha manifestamente alcuna ripercussione specifica per i Cantoni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna. La questione non è quindi stata esaminata in modo approfondito.

6.3 Ripercussioni sull'economia²⁸

²⁷ Art. 141 cpv. 2 lett. g^{ter} LParl

Le ripercussioni sull'economia vanno analizzate nel quadro di un'analisi dell'impatto della regolamentazione sulla base delle direttive AIR (cfr. [appendice 3](#)). Se è stato redatto un rapporto AIR, esso deve poter essere consultato (nel messaggio va indicato un link per accedere alla pubblicazione). Fornite precise indicazioni sugli aspetti seguenti (cfr. punti 3 e 4 della lista di controllo [\[checklist\]](#)):

- ripercussioni economiche sui singoli gruppi sociali (operatori economici): quali costi e quali benefici bisogna prevedere per le aziende (in particolare per l'onere amministrativo delle PMI), per i consumatori, per i lavoratori, per i contribuenti e per altri gruppi sociali? In che misura il progetto salvaguarda o limita la responsabilità individuale e il margine di manovra delle imprese private interessate dalla normativa²⁹ (le considerazioni devono coincidere con quanto indicato al [n. 1.2](#), «Alternative esaminate e opzione scelta»)?
- per progetti di regolamentazione che causano costi supplementari a più di 1000 imprese o che si rivelano particolarmente gravosi per singoli settori, occorre effettuare valutazioni quantitative dei costi della regolamentazione e illustrarli secondo un modello standard (indicazione dei costi; cfr. [appendice 4](#)). Distinguate, per ogni nuovo obbligo di agire o l'adeguamento di un obbligo di agire esistente, tra costi della regolamentazione unici o ricorrenti. Consultate la pertinente guida della SECO³⁰ (in [tedesco](#) e [francese](#)) e illustrate se possibile i costi della regolamentazione in una tabella (cfr. [appendice 4](#));
- ripercussioni per l'economia nel suo complesso: quali sono le ripercussioni per la crescita e per l'occupazione, per il livello dei prezzi e degli stipendi, per le esportazioni e l'apertura economica, per la concorrenzialità e l'attrattiva della piazza economica, per la tecnologia e l'innovazione, per i prezzi e l'approvvigionamento energetici e per lo sviluppo economico a lungo termine?

Troverete ulteriori informazioni nell'«Handbuch zur Regulierungsfolgenabschätzung» del DEFR, scaricabile (in tedesco e francese) dalla [pagina Internet della SECO](#).

In caso di progetti specifici, in particolare nuovi e importanti progetti di natura legislativa, pianificatoria o edile rilevanti sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, le ripercussioni per l'economia (n. 6.3), la società (n. 6.4) e l'ambiente (n. 6.5) e le ripercussioni complessive possono essere esaminate nell'ambito di una valutazione comune. Troverete ulteriori informazioni sulla pagina Internet «[Valutazione della sostenibilità](#)» dell'Ufficio federa-

²⁸ Art. 141 cpv. 2 lett. g LParl

²⁹ Art. 141 cpv. 2 lett. g^{bis} LParl

³⁰ <https://www.seco.admin.ch/rfa>

le sullo sviluppo territoriale (ARE). Nel valutare le ripercussioni per l'economia di misure di natura ambientale potete basarvi sulla «Volkswirtschaftliche Beurteilung von Umweltmassnahmen» (VOBU) dell'UFAM. Tale guida è conforme ai requisiti posti dall'analisi di impatto della regolamentazione federale (AIR).

6.4 Ripercussioni sulla società³¹

Indicate soprattutto le ripercussioni sui seguenti aspetti sociali:

- la salute e la sicurezza delle persone: che conseguenze ha l'atto normativo sulla salute umana e sull'esigenza di sicurezza individuale e collettiva?
- La formazione, la realizzazione personale e l'identità del singolo: come si ripercuote l'atto normativo sulle opportunità di formazione e perfezionamento dei singoli?
- Salvaguardia o limitazione della responsabilità individuale e del margine di manovra dei privati interessati da una determinata normativa³² (le considerazioni devono coincidere con quanto indicato al [numero 1.2](#), «Alternative esaminate e opzione scelta»)
- La cultura, i valori sociali e le risorse: quali ripercussioni ha l'atto normativo sulla convivenza di culture diverse e sulla coesione sociale?
- La parità di diritti: quali ripercussioni ha l'atto normativo sull'effettiva parità dei sessi³³ e sulla protezione delle minoranze, in particolare dei disabili?
- La solidarietà tra le generazioni: quali ripercussioni ha l'atto normativo sulla solidarietà tra le generazioni? Come si ripercuote sulle future generazioni?

Valutate ed eventualmente indicate se e come una normativa si ripercuote in modo particolare su determinati gruppi della popolazione (disabili, anziani, giovani, poveri, stranieri, Svizzeri all'estero³⁴ ecc.).

La pagina Internet «Valutazione della sostenibilità» dell'ARE fornisce ulteriori informazioni. Tenete conto anche dei criteri presentati dal Consiglio federale nella «Strategia per uno sviluppo sostenibile» (cfr. [appendice 6](#)).

Per quanto concerne l'analisi delle ripercussioni sulla parità dei sessi, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo mette a disposizione

³¹ Art. 141 cpv. 2 lett. g LParl

³² Art. 141 cpv. 2 lett. g^{bis} LParl

³³ Art. 141 cpv. 2 lett. i LParl

³⁴ Art. 141 cpv. 2 lett. j LParl

alcuni strumenti di lavoro (www.ebg.admin.ch> Temi > Diritto > Analisi d'impatto sull'uguaglianza; cfr. anche [appendice 7](#)).

6.5 Ripercussioni sull'ambiente³⁵

Le ripercussioni sull'ambiente vanno esaminate secondo le direttive AIR (parte II, n. 3). Esse vanno analizzate e rappresentate da un'angolazione economica, esaminandone in particolare i costi, i vantaggi e gli effetti ridistributivi.

Illustrate le ripercussioni positive e negative sotto il profilo ambientale. Le ripercussioni vanno per quanto possibile rappresentate in termini monetari. Laddove ciò non fosse possibile, possono essere effettuate valutazioni e ponderazioni qualitative.

Illustrate le ripercussioni in particolare dai seguenti punti di vista:

- Paesaggio e biodiversità: quali ripercussioni ha l'atto normativo sulla conservazione delle specie, sugli spazi naturali e in particolare sull'equilibrio ecologico?
- Uso delle risorse rinnovabili: quali ripercussioni ha l'atto normativo sull'esigenza di non sfruttare queste risorse oltre il loro limite di rinnovabilità e di migliorarne le possibilità di sfruttamento efficace?
- Uso di risorse non rinnovabili: quali ripercussioni ha l'atto normativo sull'esigenza di economizzare le risorse non rinnovabili e di migliorarne lo sfruttamento efficace?
- Impatto sull'ambiente e sull'essere umano: quali ripercussioni ha l'atto normativo sull'obiettivo di ridurre le emissioni nocive fino a raggiungere un livello sicuro per l'ambiente e per l'essere umano?
- Rischio di catastrofi ambientali: in che modo l'atto normativo aiuta a evitare le catastrofi naturali e a ridurre al massimo i rischi ambientali?

Le pagine Internet «Volkswirtschaftliche Beurteilung von Umweltmassnahmen» (VOBU) dell'UFAM e «[Valutazione della sostenibilità](#)» dell'ARE forniscono ulteriori informazioni. Tenete conto anche dei criteri presentati dal Consiglio federale nella «Strategia per uno sviluppo sostenibile» (cfr. [appendice 6](#)).

6.6 Altre ripercussioni

Esaminate se l'atto normativo potrebbe incidere anche su altri settori e spiegate le ripercussioni.

³⁵ Art. 141 cpv. 2 lett. g LParl

L'analisi delle *ripercussioni sulla politica estera* è inderogabile nel caso di atti legislativi che riguardano questioni di politica estera.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità³⁶

Basi giuridiche

Indicate quali sono le basi costituzionali del disegno di legge. Se sono chiare e semplici, basta la formula:

Il presente atto normativo si fonda sull'articolo xxx Cost. che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni su

(cfr. ad es. [FF 2008 305, in particolare 335](#); [FF 2008 349, in particolare 391](#))

Per i decreti di finanziamento occorre basarsi sullo [schema per messaggi concernenti progetti di finanziamento](#). Per i decreti federali semplici e le ordinanze dell'Assemblea federale deve essere indicata anche la base legale. In tal caso il titolo deve essere completato (7.1 Costituzionalità e legalità).

In caso di modifiche costituzionali, potete omettere il numero 7.1 oppure esaminare il rapporto tra la nuova disposizione costituzionale e il testo costituzionale vigente.

Compatibilità con i diritti fondamentali

Se un atto normativo ha ripercussioni su diritti fondamentali, spiegate perché e illustrate in che misura l'ingerenza è giustificata e proporzionata (cfr. [art. 36 Cost.](#)). Se la compatibilità con i diritti fondamentali è già stata trattata in modo approfondito nel capitolo 5 (Commento ai singoli articoli), inserite un rimando e indicate di quali diritti fondamentali e articoli dell'atto normativo in questione si tratta.

Considerazioni e opinioni importanti che divergono in merito alla compatibilità di disegni di atti normativi con il diritto federale sovraordinato o con il diritto internazionale pubblico, espressi nella procedura di consultazione degli uffici o ricorrenti nella dottrina e nella prassi, devono essere spiegate chiaramente e valutate nel messaggio (cfr. anche il n. 5.2.1 del Rafforzamento del controllo normativo preventivo. Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010, [FF 2010 1939](#)).

³⁶ Art. 141 cpv. 2 lett. a LParl

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera³⁷

Analizzate la compatibilità del disegno con le norme internazionali vincolanti per la Svizzera. Si tratta in particolare di obblighi derivanti:

- dall'adesione a un'organizzazione internazionale, oppure
- da trattati bilaterali e multilaterali, specialmente dagli accordi del 21 giugno 1999 e del 26 ottobre 2004 con l'UE («Bilaterali I e II»).

Menzionate anche gli impegni internazionali della Svizzera, anche se giuridicamente non vincolanti, quali quelli derivanti dall'Agenda 2030 dell'ONU e i suoi 17 «obiettivi di sviluppo sostenibile» (cfr. anche [n. 1.3](#)).

Se con la nuova normativa vengono recepite regole di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera, indicate come è stato utilizzato il margine di manovra all'atto di elaborare la nuova regolamentazione; rilevate inoltre che la normativa svizzera è compatibile con il diritto internazionale³⁸. Se queste considerazioni figurano già al [numero 1.2](#), aggiungete un rinvio (cfr. anche [n. 3](#)).

Riportate eventuali opinioni divergenti di un certo peso formulate nella procedura preliminare in merito alla compatibilità del progetto con gli obblighi internazionali della Svizzera ([cap. 2](#)). Non è necessario specificare quale ufficio o autore della dottrina ha difeso un determinato parere³⁹ (deroga al principio secondo cui occorre evitare di menzionare eventuali divergenze sorte all'interno dell'Amministrazione; cfr. [cap. 2](#), «Punti controversi non risolti»).

Se la compatibilità con gli obblighi di diritto internazionale è già stata trattata esaustivamente nel [capitolo 5](#) (Commento ai singoli articoli), è sufficiente un rimando.

Nota bene: questo punto illustra la compatibilità dell'atto normativo con il diritto internazionale. I confronti e le spiegazioni, anche quelle sulla compatibilità con il diritto europeo *non* vincolante per la Svizzera, vanno inseriti nel [capitolo 3](#) «Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo».

³⁷ Art. 141 cpv. 2 lett. a LParl

³⁸ Art. 141 cpv. 2 lett. a^{bis} LParl

³⁹ Rafforzamento del controllo normativo preventivo, Rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2010, FF 2010 1939, in particolare 2010.

7.3 Forma dell'atto

In caso di disegni di atti normativi la cui forma giuridica non è ovvia sin dall'inizio, spiegate perché è stata scelta una forma invece di un'altra (cfr. parte 2 delle [DTL](#)). Perché è stata scelta la forma della legge federale urgente? O quella del decreto federale semplice? Perché la legge federale è presentata come disegno distinto e non è inclusa nel decreto di approvazione del trattato internazionale secondo l'articolo 141a capoverso 2 Cost.? In caso di leggi federali urgenti, indicate le ragioni dell'urgenza temporale o materiale (cfr. ad es. [FF 2009 4985, in particolare 5003](#)). Spiegate in particolare anche per quali motivi si è deciso di optare per un unico disegno di atto normativo oppure per più disegni di atti normativi; in quest'ultimo caso spiegate in che modo gli atti normativi (cfr. [schema E3](#)) sono eventualmente connessi tra loro. Indicate infine anche per quali motivi il Consiglio federale propone o meno di limitare nel tempo la validità dell'atto⁴⁰.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Nel caso di atti normativi con ripercussioni finanziarie, indicate *le singole disposizioni* che sottostanno al freno alle spese ([art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.](#)). Spiegate anche i casi in cui non è necessaria la maggioranza qualificata, ma in cui questa interpretazione può essere politicamente controversa.

L'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. parla sia di *disposizioni in materia di sussidi* che di *crediti d'impegno* e *dotazioni finanziarie*. Sottostanno quindi al freno alle spese sia le disposizioni della legge che prevedono il versamento di sussidi, sia le disposizioni nei decreti federali che definiscono il quadro finanziario. Menzionate tutti gli articoli e i capoversi da sottoporre al freno alle spese. Specificate se si tratta di spese uniche o ricorrenti. Se nessuna disposizione sottostà al freno alle spese, occorre indicarlo (anche qualora soltanto la legge o soltanto il decreto federale sottostanno al freno alle spese).

In casi che non hanno bisogno di particolari chiarimenti, potete utilizzare quale modello le formule seguenti.

Se si applica il freno alle spese:

Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, l'articolo XXX capoverso YYY della legge ... necessita del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, dato che prevede [un sussidio unico di oltre 20 milioni di franchi / nuovi sussidi ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi]. L'articolo XXX capoverso YYY del decreto federale del ... concernente [il credito d'impegno per ... / il limite di

⁴⁰ Art. 141 cpv. 2 lett. a^{quater} LParl

spesa per ...] necessita pure del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, dato che comporta [una spesa unica di oltre 20 milioni di franchi / nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi].

Se non si applica il freno alle spese:

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

Oppure:

Il progetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi [che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi / spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi]. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

Oppure:

Il progetto non prevede nuovi crediti d'impegno o dotazioni finanziarie che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

Ulteriori spiegazioni sul freno alle spese sono riportate nel breve commento «Kurzkommentar zur Ausgabenbremse» (in [tedesco](#) e [francese](#)) e nelle relative raccomandazioni di esecuzione «[Empfehlungen zur Umsetzung der Ausgabenbremse](#)» (unicamente in **tedesco**) dell'Amministrazione federale delle finanze (www.efv.admin.ch > Themen > Finanzpolitik, Grundlagen > Haushaltssteuerung > Ausgabenbremse > Downloads).

In caso di modifica costituzionale potete indicare che l'atto normativo non è subordinato al freno alle spese. Quest'ultimo si applica soltanto alle norme in materia di sussidi contenute in leggi in senso formale, ai crediti d'impegno e ai limiti di spesa a partire da un importo determinato.

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Nel suo rapporto del 12 settembre 2014 sul rispetto dei principi della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (in [tedesco](#) e [francese](#)), il Consiglio federale prevede che

I messaggi su progetti normativi che riguardano la ripartizione di compiti tra Confederazione e Cantoni o l'adempimento di tali compiti dovranno contenere – laddove opportuno – considerazioni sul rispetto del principio

di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale⁴¹. Scopo di queste considerazioni è garantire che tutti i partecipanti a un progetto tengano debitamente conto di questi principi. Si intende in tal modo promuovere la sostenibilità dei più importanti principi della NPC e controbilanciare la tendenza centralizzatrice propria del sistema.

Le considerazioni sul rispetto del principio di sussidiarietà ([art. 5a](#) e [43a cpv. 1](#) Cost.) e del principio dell'equivalenza fiscale ([art. 43a cpv. 2 e 3](#) Cost.) sono imprescindibili se il progetto tocca in modo sostanziale la *ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni o l'adempimento di tali compiti e se le ripercussioni finanziarie del progetto su Confederazione o Cantoni ammontano ad almeno 10 milioni di franchi*. Se in un progetto la questione della *ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni o l'adempimento di tali compiti si rivela particolarmente controversa*, le considerazioni sul rispetto dei suddetti principi sono imprescindibili anche se *le ripercussioni finanziarie su Confederazione o Cantoni sono inferiori a 10 milioni di franchi o se tali ripercussioni non sono ancora quantificabili* (ad es. progetti costituzionali).

I criteri per l'assegnazione dei compiti alla Confederazione o ai Cantoni e per la determinazione delle competenze di finanziamento sono elencati nell'[appendice 8](#).

7.6 Conformità alla legge sui sussidi

In tutti i messaggi concernenti l'elaborazione o la modifica di basi legali per sussidi o decreti di finanziamento e limiti di spesa occorre riferire sul rispetto dei principi stabiliti nella legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi ([LSu. RS 616.1](#))⁴². Lo scopo di questa disposizione è riesaminare costantemente i sussidi federali, anche per sgravare la procedura d'esame ordinaria nel quadro del rapporto sui sussidi.

Le spiegazioni sull'impostazione data alle disposizioni sui sussidi devono fornire informazioni su:

- l'importanza di un sussidio per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Confederazione;
- la gestione materiale e finanziaria di un sussidio;
- le misure di solidarietà ragionevolmente esigibili attese dalla Confederazione;
- la procedura di concessione dei contributi;
- la durata e la struttura regressiva degli aiuti.

⁴¹ Rapporto del Consiglio federale del 12 settembre 2014 sul rispetto dei principi della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (in [tedesco](#) e [francese](#)); in esecuzione del postulato 12.3412 Stadler Markus; art. 141 cpv. 2 lett. a^{ter} LParl.

⁴² Decreto del Consiglio federale del 30 maggio 2008 relativo al Rapporto sui sussidi 2008.

Spiegate questi punti in base alla guida all'elaborazione dei rapporti sui sussidi nei messaggi (in tedesco e in francese) dell'Amministrazione federale delle finanze (www.efv.admin.ch > Themen > Finanzpolitik, Grundlagen > Subventionen, Subventionsüberprüfung > Downloads).

Questo sottocapitolo non è necessario in messaggi in cui non si propongono né disposizioni di legge in materia di sussidi né crediti d'impegno o limiti di spesa.

7.7 Delega di competenze legislative⁴³

Se il Consiglio federale o un altro organo (Assemblea federale, dipartimento, ufficio, unità amministrativa decentrata, tribunale od organizzazione esterna) viene autorizzato a emanare ordinanze di delega legislativa, ognuna di queste deleghe deve essere motivata (cfr. ad es. FF [2009 1349, in particolare 1359](#); [2009 6817, in particolare 6864](#)). Non devono invece essere spiegati i mandati legislativi al Consiglio federale che autorizzano solo a emanare norme di esecuzione per concretizzare la legge.

Questo sottocapitolo non è necessario in caso di modifiche costituzionali.

7.8 Protezione dei dati

Se per attuare l'atto normativo presentato con il messaggio è necessario trattare dati o eseguire altre misure che hanno ripercussioni personali sulla protezione dei dati, dovete indicare in che modo sono adempiuti i requisiti in materia di protezione dei dati.

Alcune direttive specifiche derivano dall'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati secondo l'articolo 22 della legge federale del 25 settembre 2020⁴⁴ sulla protezione dei dati (LPD). Per ogni trattamento di dati personali previsto, l'unità amministrativa responsabile verifica se il trattamento può implicare un rischio elevato per i diritti fondamentali della persona interessata (esame preliminare dei rischi). L'unità amministrativa deve indicare nel messaggio che l'esame preliminare dei rischi è stato effettuato e deve comunicarne l'esito. Se l'esame rileva l'esistenza di un rischio elevato per i diritti fondamentali della persona interessata, l'unità amministrativa deve indicare i motivi alla base di tale rischio ed effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (VIPD) secondo l'articolo 22 LPD. I risultati della VIPD e l'eventuale parere dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vanno illustrati nel messaggio. Indicate quali rischi sono stati constatati, quali misure sono state previste e se permangono rischi residui.

⁴³ Art. 141 cpv. 2 lett. b LParl

⁴⁴ RS 235.1

In caso di domande relative allo svolgimento della VIPD, consultate le Direttive del Consiglio federale del 28 giugno 2023⁴⁵ per l'esame preliminare dei rischi e la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in caso di trattamento di dati personali da parte dell'Amministrazione federale e i relativi strumenti accompagnatori dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), segnatamente lo strumento per l'esame preliminare dei rischi e la Guida VIPD⁴⁶. L'appendice 7a della presente Guida fornisce ulteriori informazioni al riguardo.

Abbreviazioni

Quando in un messaggio vengono usate molte abbreviazioni è necessario riunirle in un elenco. Le abbreviazioni già note (ad es. «FFS», «UE», «art.», «ecc.») non vi vengono incluse. Nell'elenco delle abbreviazioni possono essere riportati gli atti legislativi citati spesso; in questo caso occorre utilizzare le abbreviazioni e i titoli abbreviati ufficiali, includendo data e riferimento (RS, RU o FF).

Glossario

Allegare un glossario può essere indicato quando in un messaggio vengono usati un complesso vocabolario tecnico o giuridico, una terminologia nuova in un ambito specifico o molti termini nuovi definiti in un testo di legge. Lo scopo del glossario è definire in modo strutturato e uniforme i termini che vengono presentati. Il glossario dovrebbe riportare, se possibile, i termini nelle tre lingue (tedesco, francese e italiano), nell'ordine alfabetico della corrispondente versione linguistica del messaggio.

I termini lemmatizzati nel glossario devono essere contrassegnati con un asterisco (*) alla loro prima occorrenza nel testo. In una nota in calce occorre inoltre indicare che i termini contrassegnati con un asterisco sono definiti nel glossario.

Esempio: A seconda della loro origine, si distinguono, da una parte, le cellule staminali tessuto specifiche adulte*¹ e, dall'altra, le cellule germinali embrionali (cellule EG)* e le cellule staminali embrionali (cellule ES)*.

¹ I termini contrassegnati con un asterisco sono definiti nel glossario.

Nota bene: durante la redazione del messaggio e del testo di legge consultate anche la banca dati terminologica dell'Amministrazione federale [«Termdat»](#) e controllate se le definizioni e le spiegazioni date da voi corri-

⁴⁵ FF ...

⁴⁶ www.bj.admin.ch > Stato & cittadino > Protezione dei dati > Informazioni destinate agli organi federali

spondono a quelle contenute in «Termdat», o sono almeno compatibili con esse.

> Per un modello di glossario trilingue vedi anche l'[appendice 15](#).

Bibliografia

Se citate numerose fonti (libri, riviste, messaggi e rapporti, documenti Internet), è necessaria una bibliografia, in cui potete indicare anche opere dove trovare maggiori informazioni sull'argomento. Se le opere citate sono elencate in una bibliografia, nei rimandi vengono riportate solo in forma abbreviata (cfr. [Regole formali](#)).

Esempi: [FF 2001 1967 2057](#); [FF 2010 5667 5713](#)

Appendice

Se necessario potete allegare specifiche tecniche, grafici di ampia dimensione, tabelle e altro materiale di base che riguarda direttamente il contenuto del messaggio. Le appendici vengono numerate al fine di permettere la citazione nel testo del messaggio.

Allegati

Gli allegati comprendono il *disegno di atto normativo (legge, decreto od ordinanza dell'AF)*. Nei messaggi a sostegno di decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali si aggiunge il *testo del trattato*, per decreti federali concernenti un'iniziativa popolare eventualmente il *disegno di decreto federale concernente il controprogetto diretto* (modifica costituzionale) o il *disegno [di modifica] di una legge federale* (controprogetto indiretto); cfr. [appendice 18](#).

B SCHEMA PER MESSAGGI CONCERNENTI INIZIATIVE POPOLARI

Prima di iniziare con la redazione del messaggio, prestate attenzione alle indicazioni metodologiche preliminari (parte II). La struttura del messaggio riprende quella del rapporto esplicativo elaborato per la procedura di consultazione!

Utilizzate gli appositi modelli CPU: [Modelli in formato Word](#)

Numero del messaggio
Titolo del messaggio
«Lettera accompagnatoria»
Compendio
Indice

1 Aspetti formali e validità dell'iniziativa

- 1.1 Testo dell'iniziativa
- 1.2 Riuscita formale e termini di trattazione
- 1.3 Validità

2 Genesi dell'iniziativa

3 Scopi e tenore dell'iniziativa

- 3.1 Scopi dell'iniziativa
- 3.2 Tenore della normativa proposta
- 3.3 Interpretazione e commento del testo dell'iniziativa

4 Valutazione dell'iniziativa

- 4.1 Valutazione degli scopi dell'iniziativa
- 4.2 Ripercussioni in caso di accettazione
- 4.3 Pregi e difetti dell'iniziativa
- 4.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5 Conclusioni

Eventualmente:

6 Controprogetto diretto [disposizione costituzionale]

- 6.1 Testo del controprogetto diretto
- 6.2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione
- 6.3 Punti essenziali del progetto
- 6.4 Commento ai singoli articoli
- 6.5 Ripercussioni
- 6.6 Aspetti giuridici

6 Controprogetto indiretto

- 6.1 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione
- 6.2 Punti essenziali del progetto
- 6.3 Commento ai singoli articoli
- 6.4 Ripercussioni

6.5 Aspetti giuridici

Abbreviazioni*

Glossario*

Bibliografia*

Appendice*

Allegati

*se opportuno

SPIEGAZIONI

Numero del messaggio

Come nello [schema generico](#).

Titolo del messaggio

Il titolo del messaggio ricalca quello dell'iniziativa.

Esempio: 00.046
Messaggio concernente l'iniziativa popolare
«La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)»

In caso di messaggio con controprogetto diretto

Esempio: 10.090
Messaggio
concernente l'iniziativa popolare
«Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)» e il controprogetto diretto (Decreto federale concernente il referendum obbligatorio per i trattati internazionali di rango costituzionale)

In caso di messaggio con controprogetto indiretto

Esempio: 10.018
Messaggio
concernente l'iniziativa popolare
«Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)»
e il controprogetto indiretto (Modifica della legge federale sulla pianificazione del territorio)

«Lettera accompagnatoria»

In mancanza di un *controprogetto diretto* o *indiretto*, la «lettera accompagnatoria» del Consiglio federale all'Assemblea federale *propone di sottoporre* l'iniziativa al voto del Popolo e dei Cantoni e di *raccomandarne l'accettazione o la reiezione* con la formula seguente:

con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre l'iniziativa popolare «xxx» al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla / accettarla.

Quando il Consiglio federale oppone all'iniziativa un *controprogetto, diretto o indiretto*, si aggiunge la proposta di sottoporlo simultaneamente al voto del Popolo con *la raccomandazione di accettarlo*.

Esempio in caso di *controprogetto diretto*:

con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre l'iniziativa popolare «xxx» al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla. Nel contempo vi sottoponiamo, per approvazione, un controprogetto diretto all'iniziativa che vi proponiamo di sottoporre simultaneamente al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di accettarlo.

Esempio in caso di *controprogetto indiretto* nella forma di una legge federale:

con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre l'iniziativa popolare «xxx» al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla. Contemporaneamente vi sottoponiamo, per approvazione, un controprogetto indiretto consistente in una legge federale ... / una modifica della legge federale

Se necessario segue in tutti e tre i casi la proposta di stralcio di interventi parlamentari secondo lo [schema generico](#).

Compendio

Come nello [schema generico](#).

Il compendio consta di un cappello introduttivo e di un riassunto dei punti essenziali del messaggio, articolato in tre sezioni con i titoli intercalari «Contenuto dell'iniziativa», «Pregi e difetti dell'iniziativa» e «Proposta del Consiglio federale».

Se il Consiglio federale oppone all'iniziativa un controprogetto diretto o indiretto, le relative spiegazioni sono presentate in maniera concisa nella terza sezione «Proposta del Consiglio federale».

> Esempio di messaggi concernenti iniziative popolari all'[appendice 12](#).

Indice

Come nello [schema generico](#).

1 Aspetti formali e validità dell'iniziativa

1.1 Testo dell'iniziativa

Il testo dell'iniziativa viene riportato dopo la frase introduttiva seguente:

L'iniziativa popolare «xxx» ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. yyy

Il testo dell'iniziativa popolare pubblicato nel FF con la decisione della Cancelleria federale sull'esame preliminare è vincolante (i testi sono reperibili anche su www.bk.admin.ch > [Diritti politici](#) > [Iniziative popolari](#)). Tale testo non può essere modificato ed è riportato nel disegno di decreto federale concernente l'iniziativa popolare. Per la rettifica di errori di traduzione manifesti, riferitevi alla «[Wegleitung zum Umgang mit offensichtlichen Übersetzungsfehlern bei Volksinitiativen](#)» (GAAC 2016).

Se opportuno, con l'ausilio di una tabella sinottica potete confrontare il testo dell'iniziativa popolare con il testo della Costituzione vigente.

1.2 Riuscita formale e termini di trattazione

Riuscita formale

Utilizzate la formulazione seguente:

L'iniziativa popolare «xxx» è stata sottoposta a esame preliminare¹ dalla Cancelleria federale il [giorno, mese, anno] e depositata il [giorno, mese, anno] con le firme necessarie.

Con decisione del [giorno, mese, anno], la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con *nnn nnn* firme valide².

¹ FF anno pagina

² FF anno pagina

Termini di trattazione

Per i messaggi senza controprogetto diretto o indiretto:

L'iniziativa si presenta in forma di progetto elaborato. Il nostro Consiglio non presenta alcun controprogetto. Ai sensi dell'articolo 97 capoverso 1 lettera a della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento (LParl) il Consiglio federale deve quindi presentare un disegno di decreto e il relativo messaggio entro il *[giorno, mese, anno]*. Ai sensi dell'articolo 100 LParl, l'Assemblea federale decide in merito all'iniziativa popolare entro il *[giorno, mese, anno]*.

¹RS 171.10

Il termine per presentare il messaggio è di 12 mesi dal deposito dell'iniziativa, quello per il decreto dell'Assemblea federale di 30 mesi.

Per i messaggi con controprogetto diretto o indiretto:

L'iniziativa si presenta in forma di progetto elaborato. Il nostro Consiglio presenta un controprogetto diretto / indiretto. Ai sensi dell'articolo 97 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento (LParl) il Consiglio federale deve quindi presentare un disegno di decreto e il relativo messaggio entro il *[giorno, mese, anno]*. Ai sensi dell'articolo 100 LParl, l'Assemblea federale decide in merito all'iniziativa popolare entro il *[giorno, mese, anno]*.

¹RS 171.10

In questo caso il termine per presentare il messaggio è di 18 mesi dal deposito dell'iniziativa, quello per il decreto dell'Assemblea federale di 30 mesi.

In caso di messaggi concernenti iniziative accettate e formulate come proposte generiche

Questo tipo di iniziativa è molto raro. Se una tale iniziativa viene accettata dal Popolo o dall'Assemblea federale, valgono termini molto brevi. Informatevi pertanto al più presto presso la Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale.

1.3 Validità

Nel presente sottocapitolo deve essere spiegato se l'iniziativa in questione può essere ritenuta valida secondo i criteri di cui all'[articolo 139 capoverso 3 Cost.](#) (unità della forma, unità della materia, compatibilità con disposizioni cogenti del diritto internazionale). Le formulazioni seguenti devono essere utilizzate quando non si rendono necessarie osservazioni particolari. Se del caso, le singole dichiarazioni possono essere completate con brevi motivazioni.

L'iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall'articolo 139 capoverso 3 Cost.:

- a) è formulata sotto forma di progetto completamente elaborato (*oppure*: sotto forma di proposta generica) e soddisfa le esigenze di unità della forma;
- b) tra i singoli elementi dell'iniziativa sussiste un nesso materiale e pertanto soddisfa le esigenze di unità della materia;
- c) l'iniziativa non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale e pertanto rispetta le esigenze di compatibilità con il diritto internazionale.

2 Genesi dell'iniziativa

Nel presente capitolo vengono trattati gli elementi contestuali e le ragioni che hanno portato all'elaborazione dell'iniziativa, analogamente a quanto riportato al [numero 1.1](#) dello schema generico:

- quali sono i punti essenziali della normativa vigente?
- Quali sono le ragioni che inducono a modificarla?
- Quali sono i difetti o le lacune della normativa vigente?
- Sono insorte nuove problematiche?
- Esistono difetti nell'esecuzione?
- Recentemente sono state prese decisioni politiche nello stesso settore?
- Esistono revisioni costituzionali o di legge in corso?

3 Scopi e tenore dell'iniziativa

Nel capitolo 3 si indicano in modo conciso e oggettivo gli obiettivi e il contenuto dell'iniziativa popolare. Astenetevi dal valutarla: questo aspetto viene trattato nel capitolo seguente.

3.1 Scopi dell'iniziativa

Descrivete gli obiettivi concreti che si vogliono raggiungere.

3.2 Tenore della normativa proposta

Esponete brevemente le caratteristiche principali dell'iniziativa: come si intende raggiungere gli obiettivi prefissati? Quali novità si vuole introdurre rispetto al diritto vigente?

3.3 Interpretazione e commento del testo dell'iniziativa

Se necessario, in questo sottocapitolo spiegate in modo particolareggiato le disposizioni del testo e chiarite eventuali problemi di interpretazione.

4 Valutazione dell'iniziativa

Nel capitolo 4 vengono valutati gli obiettivi, le misure proposte dall'iniziativa e le ripercussioni previste in caso di accettazione. Spiegate i motivi che giustificano l'accettazione dell'iniziativa, ma anche quelli che ne giustificano la reiezione.

4.1 Valutazione degli scopi dell'iniziativa

Illustrate come occorre valutare le proposte dell'iniziativa da un punto di vista istituzionale, se tali proposte corrispondono ai valori espressi nella Costituzione federale, se vengono sviluppate nuove concezioni istituzionali e se secondo il parere degli specialisti spetta allo Stato realizzare ciò che l'iniziativa propone.

4.2 Ripercussioni in caso di accettazione

Illustrate in modo oggettivo quali ripercussioni può comportare l'accettazione dell'iniziativa, senza valutarla. La ponderazione dei vantaggi e degli svantaggi in confronto alla normativa vigente o ad altri progetti di modifica viene affrontata al numero 4.3.

In particolare potete soffermarvi:

- sulle ripercussioni nel settore che l'iniziativa intende disciplinare,
- sulle ripercussioni finanziarie e personali a livello federale e cantonale (cfr. n. 6.1 e 6.2 dello [schema generico](#)),
- sulle ripercussioni su altri settori di politica interna, economici, sociali ed ecologici (cfr. i n. 6.3 – 6.6 dello [schema generico](#)).

4.3 Pregi e difetti dell'iniziativa

Valutate se l'iniziativa raggiunge lo scopo con i mezzi proposti. Come deve essere valutata l'iniziativa rispetto alla normativa vigente o a progetti ancora in corso?

4.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Analizzate la compatibilità dell'iniziativa con le *normative di diritto internazionale* che la Svizzera è tenuta a rispettare. Tra questi vincoli rientrano in particolare:

- gli obblighi che scaturiscono dall'adesione a un'organizzazione internazionale; oppure
- gli obblighi che scaturiscono da trattati bilaterali o multilaterali con altri Paesi, in particolare dai trattati con l'UE del 21 giugno 1999 e del 26 ottobre 2004 («Bilaterali I e II»).

Esistono contrasti con accordi di diritto internazionale che la Svizzera è tenuta a rispettare? Quali sono le possibili soluzioni (interpretazione con-

forme al diritto internazionale; denuncia di un trattato)? Quali possibilità possono essere previste da un punto di vista politico⁴⁷?

Nota bene: le spiegazioni sulla compatibilità dell'iniziativa con le *disposizioni cogenti del diritto internazionale* (ius cogens) rientrano nel [sottocapitolo 1.3](#) (Validità).

5 Conclusioni

Nel presente capitolo presentate in modo conciso le conclusioni tratte dalle riflessioni riportate nel capitolo 4 e spiegate perché il Consiglio federale raccomanda di accettare o rifiutare l'iniziativa; se raccomanda di rifiutare l'iniziativa, spiegate per quali motivi il Consiglio federale non intende presentare un controprogetto diretto o indiretto.

Se il Consiglio federale raccomanda di rifiutare l'iniziativa e di contrapporre un controprogetto diretto o indiretto, indicatene i motivi. Illustrate brevemente su cosa si è fondato il Consiglio federale per riconoscere la necessità di agire sul piano legislativo, gli obiettivi perseguiti e le alternative esaminate secondo il capitolo 1 dello schema generico (considerate anche i risultati del Quick check⁴⁸).

Eventualmente: controprogetto diretto o indiretto

Il controprogetto diretto (disposizione costituzionale) o indiretto (legge federale o un altro atto strettamente connesso all'iniziativa, ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 LParl) rappresentano due alternative all'iniziativa popolare. Poiché i loro sottocapitoli non seguono esattamente la stessa struttura, qui di seguito sono descritti separatamente.

6 Controprogetto diretto

6.1 Testo del controprogetto diretto

Riportate il testo del controprogetto diretto:

Il controprogetto diretto ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. yyy

Se opportuno, con l'ausilio di una tabella sinottica potete confrontare il testo del controprogetto diretto con quello del diritto vigente e con quello dell'iniziativa popolare (cfr. ad esempio il messaggio del 23 agosto 2017 concernente l'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e

⁴⁷ Cfr. rapporto e rapporto complementare del Consiglio federale sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, [FF 2010 2015](#); [FF 2011 3299](#)

⁴⁸ www.seco.admin.ch/rfa

dei sentieri pedonali [Iniziativa per la bici]» e il controprogetto diretto [Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali], FF 2017 5033, in particolare 5038).

6.2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Come nel capitolo 2 dello [schema generico](#). Se del caso spiegate per quali motivi non è stata svolta una procedura di consultazione.

6.3 Punti essenziali del progetto

Come nel capitolo 4 dello [schema generico](#). Non è necessario riprendere questioni riguardanti la genesi dell'iniziativa e le problematiche sollevate, se sono già state trattate nel capitolo 3 «Scopi e tenore dell'iniziativa».

6.4 Commento ai singoli articoli

Come nel capitolo 5 dello [schema generico](#).

6.5 Ripercussioni

Come nel capitolo 6 dello [schema generico](#).

6.6 Aspetti giuridici

Come nel capitolo 7 dello [schema generico](#), tenendo conto che si tratta di una modifica della Costituzione federale. In caso di controprogetto diretto occorre inoltre soffermarsi sulla struttura del decreto federale: come fonda l'Assemblea federale la sua competenza di contrapporre un controprogetto all'iniziativa (art. 139 cpv. 5, terzo periodo Cost.)? Secondo quale procedura l'iniziativa (purché non sia ritirata) e il controprogetto sono sottoposti al voto di Popolo e Cantoni (art. 139b Cost.)? Rilevate se necessario anche che la disposizione costituzionale proposta rispetta il diritto vigente.

6 Controprogetto indiretto

6.1 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Come nel capitolo 2 dello [schema generico](#), se per il controprogetto si è svolta una procedura di consultazione.

6.2 Punti essenziali del progetto

Come nel capitolo 4 dello [schema generico](#). Non è necessario riprendere questioni riguardanti la genesi dell'iniziativa e le problematiche sollevate, se sono già state trattate nel capitolo 3 «Scopi e tenore dell'iniziativa».

6.3 Commento ai singoli articoli

Come nel capitolo 5 dello [schema generico](#).

6.4 Ripercussioni

Come nel capitolo 6 dello [schema generico](#).

6.5 Aspetti giuridici

Come nel capitolo 7 dello [schema generico](#).

Poiché il controprogetto indiretto non deve per forza rivestire la forma di una legge federale, ma di un atto legislativo «strettamente connesso all'iniziativa popolare» (art. 97 cpv. 2 LParl), è possibile che per il sesto capitolo ci si debba riferire a un altro schema.

Abbreviazioni

Come nello [schema generico](#).

Glossario

Come nello [schema generico](#).

Bibliografia

Come nello [schema generico](#).

Appendice

Come nello [schema generico](#).

Allegati

Come nello [schema generico](#).

C SCHEMA PER MESSAGGI CONCERNENTI PROGETTI DI FINANZIAMENTO

Prima di iniziare con la redazione del messaggio, prestate attenzione alle indicazioni metodologiche preliminari (parte II). La struttura del messaggio riprende quella del rapporto esplicativo elaborato per la procedura di consultazione!

Utilizzate gli appositi modelli CPU: [Modelli in formato Word](#)

Numero del messaggio
Titolo del messaggio
«Lettera accompagnatoria»
Compendio
Indice

1 Situazione iniziale

- 1.1 Problematica e necessità del credito, importanza del progetto da finanziare
- 1.2 Alternative esaminate
- 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
- 1.4 Interventi parlamentari

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

3 Tenore del decreto di finanziamento

- 3.1 Proposta del Consiglio federale e motivazione
- 3.2 Descrizione del progetto e commento alle singole disposizioni
- 3.3 Stime concernenti il rincaro

4 Ripercussioni

5 Aspetti giuridici

- 5.1 Costituzionalità e legalità
- 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
- 5.3 Forma dell'atto
- 5.4 Subordinazione al freno alle spese
- 5.5 Conformità alla legge sui sussidi

Abbreviazioni*
Glossario*
Bibliografia*
Appendice*
Allegati

*se opportuno

SPIEGAZIONI

Messaggi concernenti progetti finanziari particolari

Questo schema fornisce una traccia generale per messaggi concernenti progetti particolari in materia finanziaria, come ad esempio i contributi finanziari a terzi.

Messaggi concernenti progetti finanziari periodici

Per i messaggi concernenti progetti finanziari periodici (bilancio preventivo e conti, messaggi concernenti l'acquisto di materiale d'armamento, messaggi sulle costruzioni) esistono modelli utilizzati da vari anni che possono in linea di massima ancora essere impiegati. Nel limite del possibile tali modelli andrebbero adeguati al presente schema:

Messaggi su preventivo e consuntivo

- [messaggio concernente il preventivo per il 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2019–2021](#) (il messaggio è nel volume 1 del preventivo)
- [messaggio concernente il consuntivo della Confederazione Svizzera per il 2017](#) (il messaggio è nel volume 1 del consuntivo)

Messaggi sull'esercito

- messaggio sull'esercito 2018 (con programma d'armamento 2018, credito quadro per il materiale dell'esercito e programma degli immobili), [FF 2018 1109](#)

Messaggi concernenti gli immobili

- messaggio 2018 sugli immobili del DFF, [FF 2018 2797](#)

Numero del messaggio

Come nello [schema generico](#).

Titolo del messaggio

Il titolo del messaggio ricalca quello del decreto federale.

Esempio: 10.085

Messaggio

concernente l'aumento dei mezzi destinati al finanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo

«Lettera accompagnatoria»

Come nello [schema generico](#).

La formulazione della prima proposta è la seguente:

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente ...

Compendio

Come nello [schema generico](#).

> Esempio di messaggi concernenti progetti di finanziamento all'[appendice 13](#).

Indice

Come nello [schema generico](#).

1 Situazione iniziale

1.1 Problematica e necessità del credito, importanza del progetto da finanziare

Nel primo capitolo presentate in maniera generale il progetto da finanziare, l'istituzione o la misura e il contesto. Spiegate la necessità e i motivi del finanziamento e perché è opportuno che la Confederazione partecipi al progetto. Descrivete l'interesse che la Confederazione ha nel progetto (nell'istituzione, nelle misure o nel programma da finanziare) e l'utilità concreta per la Confederazione o per la popolazione, oppure se devono essere protetti valori ideali di interesse generale. Il contributo della Confederazione è illustrato nel capitolo 3.

1.2 Alternative esaminate

Descrivete quali alternative a un finanziamento da parte della Confederazione sono state esaminate e le conseguenze previste in caso di una rinuncia a un sostegno da parte della Confederazione.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Come al numero 1.3 dello [schema generico](#).

1.4 Interventi parlamentari

Come al numero 1.4 dello [schema generico](#).

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Come nel capitolo 2 dello [schema generico](#), se per il progetto finanziario si è svolta una procedura di consultazione o un'altra procedura preliminare.

Se non si è svolta nessuna di queste procedure, spiegate i motivi.

3 Tenore del decreto di finanziamento

3.1 Proposta del Consiglio federale e motivazione

Riassumete brevemente in cosa consiste la proposta del Consiglio federale e motivatela in modo particolareggiato.

3.2 Descrizione del progetto e commento alle singole disposizioni

Descrivete le attività, i programmi, le misure ecc. che vengono finanziati, in che modo e a quali condizioni, con o senza il contributo di terzi.

Spiegate singole disposizioni dove lo ritenete necessario, tenendo presenti le osservazioni del capitolo 5 dello [schema generico](#).

3.3 Stime concernenti il rincaro

In caso di crediti d'impegno a termine e di limiti di spesa, specificate su quali stime vi siete basati per calcolare il credito⁴⁹. Indicate che i crediti a preventivo annuali sono di volta in volta adeguati alle stime concernenti il rincaro. Consultate a tal proposito i dati più recenti del gruppo di esperti in materia di previsioni congiunturali della Confederazione (www.seco.admin.ch > Situazione economica e politica economica > Situazione economica > Previsioni congiunturali). Vanno menzionate le previsioni riguardanti l'indice svizzero dei prezzi al consumo; se necessario potete menzionare anche altri indici concernenti il rincaro.

Potete utilizzare il modello seguente:

Le stime concernenti il rincaro utilizzate per il calcolo del credito quadro sono riportate nel decreto federale (art. x). Le stime si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 20xx (yyy,zz punti), che si riferisce alla serie dell'indice «dicembre 20xx = 100 punti». I crediti a preventivo annuali sono adeguati alle stime concernenti il rincaro.

Per i modelli di formulazione nel decreto federale, cfr. il numero 211a delle DTL.

4 Ripercussioni

Come nel capitolo 6 dello [schema generico](#).

I disegni di decreti di finanziamento non sono tuttavia considerati progetti di atto legislativo della Confederazione (cfr. Parte II, n. 2); quanto indicato

⁴⁹ Decreto del Consiglio federale dell'8 dicembre 2017 in adempimento della mozione Dittli 16.3705.

nel capitolo 6 dello schema generico in relazione all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) non è quindi applicabile ai messaggi concernenti tali decreti.

Trattandosi di un progetto finanziario, nelle ripercussioni per la Confederazione non occorre trattare nuovamente i crediti richiesti con il decreto federale; tali crediti sono già stati oggetto del capitolo 3.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Oltre alla competenza budgetaria dell'Assemblea federale di cui all'[articolo 167 della Costituzione federale](#), se necessario dovete indicare la disposizione che incarica l'Assemblea federale di concedere i mezzi finanziari in un determinato ambito sotto forma di strumenti di diritto finanziario (in particolare limiti di spesa, crediti d'impegno e disposizioni specifiche sulla concessione di crediti; ad es. [l'art. 9 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali](#); RS 974.0).

Diversamente dall'ingresso di un decreto federale ([DTL](#) n. 207), è necessario indicare anche le basi legali che permettono alla Confederazione di approvare la spesa o il versamento del sussidio (ad es. art. 6 della legge di cui sopra sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali). Spesso è sufficiente indicare brevemente la disposizione rinviano alle spiegazioni già fornite.

In genere si può utilizzare la formulazione seguente:

La competenza dell'Assemblea federale per questa decisione in materia di crediti deriva dall'articolo 167 Cost. [Secondo l'articolo XXX della legge federale del ... concernente ... i mezzi sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.]

La base legale per le spese / per il versamento dei sussidi è data dall'articolo XXX della legge federale di cui sopra [+ interpretazione della disposizione o corrispondente rinvio sopra].

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Come al numero 7.2 dello [schema generico](#).

5.3 Forma dell'atto

Per i casi semplici è possibile attenersi alla formulazione seguente:

Conformemente all'articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 25 capoverso 2 della legge federale sul Parlamento, per l'atto da adottare è prevista la forma del decreto federale semplice, non sottoposto a referendum.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Come al numero 7.4 dello [schema generico](#).

5.5 Conformità alla legge sui sussidi

Come al numero 7.6 dello [schema generico](#).

Abbreviazioni

Come nello [schema generico](#).

Glossario

Come nello [schema generico](#).

Bibliografia

Come nello [schema generico](#).

Appendice

Come nello [schema generico](#).

Allegati

Come nello [schema generico](#).

D 1 SCHEMA PER MESSAGGI CONCERNENTI TRATTATI INTERNAZIONALI SENZA ATTO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE

Prima di iniziare con la redazione del messaggio, prestate attenzione alle indicazioni metodologiche preliminari (parte II). La struttura del messaggio riprende quella del rapporto esplicativo elaborato per la procedura di consultazione!

Utilizzate gli appositi modelli CPU: [Modelli in formato Word](#)

Numero del messaggio
Titolo del messaggio
«Lettera accompagnatoria»
Compendio
Indice

1 Situazione iniziale

- 1.1 Necessità di agire e obiettivi
- 1.2 Alternative esaminate
- 1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati
- 1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
- 1.5 Interventi parlamentari

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

3 Consultazione di commissioni parlamentari

4 Punti essenziali del trattato

5 Commento ai singoli articoli del trattato

6 Ripercussioni

7 Aspetti giuridici

- 7.1 Costituzionalità
- 7.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
- 7.3 Forma dell'atto
- 7.4 Applicazione provvisoria
- 7.5 Protezione dei dati

Abbreviazioni*

Glossario*

Bibliografia*

Appendice*

Allegati

*se opportuno

SPIEGAZIONI

Numero del messaggio

Come nello [schema generico](#).

Titolo del messaggio

Il titolo del messaggio ricalca quello del trattato come riportato nel decreto federale di approvazione (cfr. DTL n. marg. 196).

Esempio: 11.068
Messaggio
concernente l'approvazione della Convenzione europea del paesaggio

«Lettera accompagnatoria»

Come nello [schema generico](#).

La prima proposta è formulata come segue:

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva

Compendio

Come nello [schema generico](#).

> Esempio di messaggi concernenti trattati: [appendice 14](#).

Indice

Come nello [schema generico](#).

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Illustrate la situazione iniziale alla luce della quale la conclusione del trattato si rivela necessaria e indicate quali obiettivi si vogliono raggiungere.

1.2 Alternative esaminate

Menzionate quali alternative alla conclusione del trattato sono state esaminate e quali sarebbero le conseguenze se la Svizzera non concludesse il trattato.

1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati

Descrivete il contenuto e lo svolgimento dei negoziati (mandato negoziale, obiettivi) e in che modo sono state superate eventuali difficoltà. Menzionate gli obiettivi che la Svizzera non ha potuto raggiungere. Valutate l'esito dei negoziati.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Come al numero 1.3 dello [schema generico](#).

1.5 Interventi parlamentari

Come al numero 1.4 dello [schema generico](#).

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Come al capitolo 2 dello [schema generico](#). Se non si è svolta una procedura di consultazione, spiegate i motivi.

3 Consultazione di commissioni parlamentari

Se del caso vanno menzionate anche la consultazione e la collaborazione di commissioni parlamentari.

4 Punti essenziali del trattato

Esponete, da un lato, un riassunto del contenuto del trattato e, dall'altro, la sua valutazione sul piano politico.

Spiegate perché la ratifica del trattato rende superflua la trasposizione legislativa in Svizzera.

Dei trattati bilaterali che sottostanno all'obbligo di pubblicazione dev'essere disponibile una versione originale in almeno una lingua ufficiale della Confederazione⁵⁰. In caso di trattati multilaterali occorre adoperarsi affinché almeno una versione originale sia redatta in una lingua ufficiale della Confederazione⁵¹. Le traduzioni nelle tre lingue ufficiali non sono giuridicamente vincolanti. Se al Parlamento è sottoposto per approvazione un trattato internazionale di cui non esiste una versione originale in una delle lingue ufficiali della Confederazione, occorre indicarlo ed esporne i motivi nel messaggio⁵². Va altresì indicata la pagina Internet del dipartimento o dell'ufficio sulla quale è pubblicata la versione originale.

Se il trattato da approvare contiene numerose appendici che non devono essere pubblicate nella RU e dei quali non esiste probabilmente una versione in una lingua ufficiale della Confederazione (ad. es. accordi com-

⁵⁰ Art. 13 cpv. 1 della legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1)

⁵¹ Art. 13 cpv. 2 LLing

⁵² I motivi devono fondarsi sugli art. 13 cpv. 3 LLing o 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (RS 441.11)

mercials dell'AELS con Stati terzi), ciò va menzionato in questo punto del messaggio; aggiungete i rimandi alle appendici.

5 Commento ai singoli articoli del trattato

Come nel capitolo 5 dello [schema generico](#).

6 Ripercussioni

Come nel capitolo 6 dello [schema generico](#).

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

In genere si può utilizzare la formulazione seguente:

Il disegno di decreto federale si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; art. 7a cpv. 1 LOGA).

Per il resto, come al. numero 7.1 dello [schema generico](#).

7.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Come al numero 7.2 dello [schema generico](#).

7.3 Forma dell'atto

In caso di approvazione di un trattato internazionale la forma dell'atto deve essere trattata in modo particolare, soprattutto dal punto di vista del vincolo referendario. Indicate se il decreto federale concernente l'approvazione del trattato sottostà a referendum obbligatorio o facoltativo e per quali motivi ([art. 140 risp. 141 Cost.](#)). Se viene proposto di non sottoporre a referendum il decreto federale concernente l'approvazione del trattato (il cosiddetto decreto federale semplice), è necessario riportarne le ragioni in modo preciso e in particolare spiegare perché i criteri di cui all'[articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.](#) non sono soddisfatti.

In caso di referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 1 Cost. utilizzate la formulazione seguente:

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 1 della Costituzione (Cost.), sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili.

Il presente trattato internazionale è di durata indeterminata ed è indenunciabile (cfr. l'art. xxx del trattato). Il decreto federale concernente

l'approvazione del trattato deve essere sottoposto a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 1 Cost.

Esempio: [FF 2004 4021, in particolare 4025](#)

In caso di referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost. utilizzate la formulazione seguente:

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 della Costituzione (Cost.), i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. Un'organizzazione internazionale si fonda su un trattato, i suoi membri sono Stati o altri soggetti di diritto internazionale, dispone di organi propri con capacità di deliberare e ha personalità giuridica internazionale.

XXX è un'organizzazione di diritto internazionale in tal senso. *[Motivazione o rinvio alle spiegazioni fornite al capitolo 1]*

Poiché il presente trattato prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale, il decreto federale concernente l'approvazione del trattato sottostà a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost.

Esempio: [FF 2010 289, in particolare 295](#)

In caso di referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. utilizzate la formulazione seguente:

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione (Cost.), i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente trattato internazionale *[motivazione]*

Il decreto federale concernente l'approvazione del trattato [non] sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Esempio: [FF 2010 23](#), in particolare 35 seg.

7.4 Applicazione provvisoria

In questo capitolo deve essere indicato se il Consiglio federale applica provvisoriamente il trattato prima che l'Assemblea federale l'abbia approvato, fornendone spiegazione e motivo.

In genere si può utilizzare la formulazione seguente:

Secondo l'[articolo 7b](#) capoverso 1 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.0), nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

Riteniamo che la condizione della salvaguardia di importanti interessi della Svizzera sia adempiuta per i seguenti motivi:

...

Riteniamo che la condizione della particolare urgenza sia adempiuta per i seguenti motivi:

...

Abbiamo dunque deciso di applicare provvisoriamente il ... *[titolo del trattato internazionale]* a partire dal *[giorno, mese, anno]*. Le commissioni competenti delle Camere federali (XXX) sono state consultate il *[giorno, mese, anno]* ai sensi dell'articolo 152 capoverso 3^{bis} della legge sul Parlamento.

Secondo l'articolo 7b capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria cessa se il Consiglio federale, entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato. Con la presentazione del presente messaggio il termine previsto è stato rispettato.

7.5 Protezione dei dati

Vedi numero 7.8 dello schema generico.

Abbreviazioni

Come nello [schema generico](#).

Glossario

Come nello [schema generico](#).

Bibliografia

Come nello [schema generico](#).

Appendice

Come nello [schema generico](#).

Allegati

Come nello [schema generico](#).

D 2 SCHEMA PER MESSAGGI CONCERNENTI TRATTATI INTERNAZIONALI CON ATTO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE

Prima di iniziare con la redazione del messaggio, prestate attenzione alle indicazioni metodologiche preliminari (parte II). La struttura del messaggio riprende quella del rapporto esplicativo elaborato per la procedura di consultazione!

Utilizzate gli appositi modelli CPU: [Modelli in formato Word](#)

Numero del messaggio
Titolo del messaggio
«Lettera accompagnatoria»
Compendio
Indice

1 Situazione iniziale

- 1.1 Necessità di agire e obiettivi
- 1.2 Alternative esaminate
- 1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati
- 1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
- 1.5 Interventi parlamentari

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

3 Consultazione di commissioni parlamentari

4 Punti essenziali del trattato

5 Commento ai singoli articoli del trattato

6 Punti essenziali del testo di attuazione

- 6.1 La normativa proposta
- 6.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze
- 6.3 Attuazione

7 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

8 Ripercussioni del trattato e del testo di attuazione

9 Aspetti giuridici

- 9.1 Costituzionalità

- 9.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
- 9.3 Forma dell'atto (decreto federale, testo di attuazione)
- 9.4 Applicazione provvisoria
- 9.5 Aspetti giuridici del testo di attuazione
- 9.6 Protezione dei dati

Abbreviazioni*

Glossario*

Bibliografia*

Appendice*

Allegati

*se opportuno

SPIEGAZIONI

Numero del messaggio

Come nello [schema generico](#).

Titolo del messaggio

Il titolo del messaggio ricalca quello del decreto federale di approvazione e trasposizione (cfr. DTL [n. marg. 197](#)). Il titolo deve anche indicare che l'approvazione del trattato internazionale comporta modifiche di legge necessarie all'attuazione del trattato.

Esempio: Messaggio
concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità

Oppure:

Messaggio
concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione
di Lanzarote) e la sua trasposizione (modifica del Codice penale)

«Lettera accompagnatoria»

Come nello [schema generico](#).

La prima proposta è formulata come segue:

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di
decreto federale ... [*titolo del decreto federale*]

Compendio

Come nello [schema generico](#).

Indice

Come nello [schema generico](#).

1 Situazione iniziale

Come nel capitolo 1 dello [schema D1](#).

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Come al capitolo 2 dello [schema D1](#) e al capitolo 2 dello [schema generico](#).

3 Consultazione di commissioni parlamentari

Se del caso vanno menzionate anche la consultazione e la collaborazione di commissioni parlamentari.

4 Punti essenziali del trattato

Come al capitolo 4 dello [schema D1](#).

5 Commento ai singoli articoli del trattato

Come al capitolo 5 dello [schema D1](#).

6 Punti essenziali del testo di attuazione

Come al capitolo 4 dello [schema generico](#).

Se opportuno, aggiungete un sottocapitolo ed effettuate un'analisi di diritto comparato, in particolare con il diritto europeo, conformemente al capitolo 3 dello [schema generico](#).

Mostrate in particolare anche come la Svizzera ha utilizzato il margine di manovra di cui dispone nel recepire il diritto internazionale⁵³.

7 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

Come al capitolo 5 dello [schema generico](#).

8 Ripercussioni del trattato e del testo di attuazione

Come al capitolo 6 dello [schema generico](#).

9 Aspetti giuridici

Come al capitolo 7 dello [schema D1](#) e al capitolo 7 dello [schema generico](#).

Per quel che concerne la forma dell'atto, spiegate perché il disegno del testo di attuazione è incluso nel decreto di approvazione oppure perché è sottoposto a referendum quale atto distinto.

Nel caso in cui il testo di attuazione sia incluso nel decreto di approvazione si può utilizzare la formulazione seguente:

Ai sensi dell'articolo 141a della Costituzione federale (Cost.), le modifiche costituzionali o di legge necessarie all'attuazione di un trattato internazionale che sottostà a referendum possono essere incluse nel decreto di approvazione. Le modifiche proposte sono necessarie per l'attuazione del ... *[titolo del trattato internazionale]* e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tale atto. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

Esempio di testo di attuazione presentato con un atto distinto: [FF 2015 6351](#), in particolare 6364.

⁵³ Art. 141 cpv. 2 lett. abis LParl

Abbreviazioni

Come nello [schema generico](#).

Glossario

Come nello [schema generico](#).

Bibliografia

Come nello [schema generico](#).

Appendice

Come nello [schema generico](#).

Allegati

Come nello [schema generico](#).

E SCHEMA PER MESSAGGI PARTICOLARI

Nel presente capitolo sono indicate solo le regole *che non sono già previste* negli schemi A–D.

E1 MESSAGGIO AGGIUNTIVO

In linea di massima il messaggio aggiuntivo segue lo schema generico con alcune integrazioni.

Nota bene:

- Lo schema E1.1 si applica ai casi in cui il Consiglio federale propone con un messaggio aggiuntivo di modificare singole disposizioni dell'atto normativo originale oppure di completare quest'ultimo con singole disposizioni.
- Lo schema E1.2 si applica ai casi in cui il Consiglio federale propone con un messaggio aggiuntivo di sostituire l'atto normativo originale con uno nuovo.
- In ambedue i casi: gli argomenti già trattati nel messaggio principale e rimasti immutati non vengono ripetuti.

E1.1 Messaggio aggiuntivo con cui l'atto normativo originale viene modificato o completato

Numero del messaggio aggiuntivo

Il numero è lo stesso del messaggio principale, preceduto dalla preposizione «ad».

Titolo del messaggio aggiuntivo

Il titolo del messaggio aggiuntivo ricalca quello del messaggio il cui atto normativo viene completato o modificato. L'elemento aggiuntivo è tra parentesi. Se una parte del titolo del messaggio da completare è già tra parentesi, il vecchio testo tra parentesi viene sostituito da quello nuovo.

Esempio: 10.049

Messaggio
concernente la modifica della legge sulle banche (Garanzia dei depositi)

ad 10.049

**Messaggio aggiuntivo
concernente la modifica della legge sulle banche
(Averi non rivendicati)**

«Lettera accompagnatoria»

Indicate quale messaggio si intende completare con il messaggio aggiuntivo.

Esempio: con il presente messaggio, che completa il messaggio del 12 maggio 2010 concernente la modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi), vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di ulteriore modifica della legge sulle banche (averi non rivendicati).

La struttura del messaggio aggiuntivo ricalca fundamentalmente quella del messaggio che deve essere completato. Ciò che è già stato esposto nel messaggio originale non va ripetuto nel messaggio aggiuntivo.

Nel descrivere la situazione iniziale indicate in particolare il motivo per cui si è reso necessario un messaggio aggiuntivo. Fornite informazioni sull'esito dei dibattiti parlamentari relativi all'atto normativo oggetto del messaggio principale (cfr. ad es. [FF 2007 2457, in particolare 2484](#)).

Prestate particolare attenzione alla descrizione delle ripercussioni delle modifiche rispetto al progetto originariamente proposto (cfr. in merito quanto esposto in relazione al [capitolo 6](#) nello schema generico).

«Allegati»

Non viene allegato l'intero disegno di atto normativo, ma solo le proposte di integrazione o di modifica al primo disegno. Di regola l'ingresso è completato con un rimando al messaggio aggiuntivo (vedi esempio 1). Va tenuto conto del fatto che il Consiglio federale sottopone proposte di integrazione e di modifica di un atto legislativo già pendente in Parlamento. Tali proposte devono poter essere integrate armoniosamente nei programmi parlamentari e devono pertanto rispettare alcune regole peculiari (vedi esempio 2). Queste regole sono riepilogate in un promemoria della Sezione del diritto della Cancelleria federale («[Promemoria sulle proposte presentate dal Consiglio federale nel corso della procedura parlamentare](#)»).

Esempio 1: Proposte del Consiglio federale che completano il disegno di atto normativo del messaggio del 12 maggio 2010 concernente la modifica della legge sulle banche (Garanzia dei depositi)

Ingresso:

...

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 1° ottobre 2010¹,

Art. 37I, rubrica (nuova)

...

¹ FF 2010 6629

Esempio 2: Proposte del Consiglio federale relative al disegno di legge oggetto del progetto 2 del messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (Organizzazione e attività accessorie della Suva)

...

Art. 63a
Stralciare

E1.2 Messaggio aggiuntivo per sostituire l'atto normativo originale

Numero del messaggio aggiuntivo

Il numero è lo stesso del messaggio principale il cui atto normativo è sostituito, preceduto dalla preposizione «ad».

Titolo del messaggio aggiuntivo

Il titolo del messaggio aggiuntivo ricalca quello del messaggio il cui atto normativo è sostituito. Se possibile, tra parentesi si precisa in cosa il messaggio aggiuntivo si differenzia da quello principale. Se una parte del titolo del messaggio da completare è già tra parentesi, il vecchio testo tra parentesi viene sostituito da quello nuovo.

Esempio: 07.057

Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulle misure
per la salvaguardia della sicurezza interna
(Mezzi speciali per la ricerca di informazioni)

ad 07.057

**Messaggio aggiuntivo
concernente la modifica della legge federale sulle misure
per la salvaguardia della sicurezza interna
(«LMSI II ridotta»)**

«Lettera accompagnatoria»

Indicate quale messaggio si intende completare con il messaggio aggiuntivo e quale disegno di atto normativo il Consiglio federale propone di stralciare dal ruolo.

Esempio: a complemento del messaggio del ... concernente ..., vi sottoponiamo, per approvazione, un messaggio aggiuntivo e un disegno di legge federale ... [di modifica della legge federale ...].

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il disegno di legge [di modifica della legge] federale concernente ... sottopostovi con il messaggio del ... concernente ...

Per il contenuto e la struttura del messaggio aggiuntivo, basatevi sullo [schema E.1.1.](#)

Allegati

Allegate il nuovo disegno di atto normativo.

E2 Messaggi concernenti atti mantello

In linea di massima, come nello [schema generico](#).

5 Commento ai singoli articoli

Commentate in questo capitolo le disposizioni di tutti gli atti. Numerate i sottocapitoli.

Esempio: 08.035

Messaggio
concernente la legge federale sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario degli Svizzeri all'estero

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero

.....

5.2 Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero

7.3 Forma dell'atto

Spiegate perché è stata scelta la forma dell'atto normativo mantello. Rilevate in particolare in che misura è garantita l'unità della materia⁵⁴.

⁵⁴ Cfr. in merito anche la Guida all'elaborazione di atti normativi della Confederazione [[Guida di legislazione](#)] dell'Ufficio federale di giustizia, n. marg. 597.

E3 MESSAGGI CONCERNENTI PIÙ ATTI NORMATIVI

Si tratta di messaggi che ricorrono periodicamente, come ad esempio il [messaggio concernente la promozione della cultura](#) o il [messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione](#).

La struttura di questi messaggi si basa in linea di massima sullo [schema generico](#).

Nota bene: se in messaggi più complessi lo schema generico non può essere rispettato, deve essere cercata una soluzione analoga e adeguata. Rivolgetevi sin dall'inizio dei lavori ai Servizi linguistici della Cancelleria federale per ulteriori informazioni.

Titolo del messaggio

Quando con un messaggio vengono presentati più atti normativi, è opportuno trovare un titolo adeguato e comprensivo senza elencare i singoli decreti e le singole modifiche. Fanno eccezione i casi semplici.

Esempio: 07.047

Messaggio
concernente il progetto di legislazione sul traffico merci

«Lettera accompagnatoria»

Nella proposta indicate tutti gli atti normativi presentati al Parlamento.

Esempio: Vi sottoponiamo, per approvazione, il messaggio concernente il progetto di legislazione sul traffico merci che comprende i seguenti disegni di atti normativi:

- 1 legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (LTrasf);
- 2 legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti (atto mantello);
- 3 decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi.

Altro esempio: [FF 2016 2701](#).

4 Punti essenziali dell'atto normativo

Quando possibile come nello [schema generico](#).

I singoli atti normativi possono essere presentati anche in capitoli separati se in questo modo il testo diventa più comprensibile. In tal caso è necessario adeguare la numerazione dei capitoli successivi.

5 Commento ai singoli articoli

Commentate le disposizioni di tutti gli atti normativi in questo capitolo, numerando i sottotitoli.

Nota bene: se i diversi atti devono essere connessi tra loro, le disposizioni finali in cui tale connessione è disciplinata vanno commentate in modo preciso e accurato (cfr. anche il n. 7.3 dello [schema generico](#)).

E4 MESSAGGI CONCERNENTI L'ABROGAZIONE DI UN ATTO NORMATIVO

Cfr. «Messaggio relativo all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero» ([FF 2007 5271](#)).

Cfr. «Messaggio concernente l'abrogazione del decreto federale che promuove il lavoro a domicilio» ([FF 2011 477](#)).

Le ripercussioni di cui al [capitolo 6](#) dello schema generico vanno illustrate anche nel caso di abrogazione di un atto normativo; vanno applicate le direttive AIR secondo la [parte II, numero 2](#).

IV REGOLE FORMALI

Indice

Autori e destinatari

Modelli Word del Centro delle pubblicazioni ufficiali

Note in calce

Rimandi

Attenzione: le seguenti regole formali sono vincolanti!**Autori e destinatari**

Lo stile epistolare è mantenuto nella «lettera accompagnatoria», ma abbandonato nel resto del messaggio. Questo permette una maggiore coerenza con le altre tipologie di documenti analoghi, segnatamente i rapporti che il Consiglio federale sottopone alle Camere federali.

L'italiano si allinea in questo modo anche alla prassi adottata anni or sono per i messaggi nelle altre lingue ufficiali. Indirettamente questa scelta semplifica la traduzione, dato che i messaggi in italiano seguiranno la stessa logica dei testi in tedesco e in francese. Il Consiglio federale non si riferirà pertanto più a sé stesso con la prima persona plurale (p. es. «il nostro Consiglio», «il nostro Collegio»), ma con la terza persona singolare (p. es. «il Consiglio federale», «il Collegio governativo»). E non si rivolgerà più ai membri del Parlamento con la seconda persona plurale (p. es. «voi», «le vostre Camere»), ma con la terza persona (p. es. «i consiglieri nazionali», «i consiglieri agli Stati», «l'Assemblea federale», «il Parlamento» ecc.).

Modelli Word del Centro delle pubblicazioni ufficiali

Il Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) mette a disposizione per la redazione dei diversi tipi di messaggi modelli elettronici Word. Utilizzate questi modelli sin dall'inizio della redazione del messaggio: sono vincolanti per l'impaginazione. Nel rispettivo modello la strutturazione è già effettuata in capitoli e sottocapitoli numerati con i rispettivi titoli. Non modificate né i titoli né la numerazione automatica. Se in un messaggio non è necessario fornire spiegazioni su uno degli argomenti previsti nei titoli, è sufficiente tralasciare il relativo sottocapitolo, e il resto della struttura si adegua automaticamente.

Per la composizione del testo è inoltre necessario tenere conto delle indicazioni del CPU.

In caso di difficoltà, contattate i tipografi del CPU.

Attenzione: scegliete solo la formattazione automatica messa a disposizione dal CPU, ad esempio per la numerazione di serie di elementi. L'uso di altre formattazioni automatiche causa errori e problemi durante il trattamento del testo.

I modelli CPU prevedono un'articolazione con tre livelli (fino a 1.1.1). D'intesa con i Servizi linguistici della Cancelleria federale, in casi motivati, in particolare per messaggi molto lunghi, può essere eccezionalmente impiegato un quarto livello di articolazione.

Oltre l'ultimo livello potete tuttavia utilizzare titoli intercalari, in corsivo e non numerati. I titoli intercalari non figurano nell'indice. Non sono ammesse ulteriori articolazioni: tutti i titoli intercalari hanno quindi lo stesso livello gerarchico e lo stesso formato.

Ogni titolo intercalare deve riassumere in modo significativo l'informazione fornita nella sezione seguente, se possibile sotto forma di proposizione o parole chiave. La semplice lettura del titolo intercalare deve permettere al lettore di comprendere lo sviluppo del messaggio.

Nel capitolo dedicato al commento alle singole disposizioni i numeri degli articoli e le rubriche fungono da titoli intercalari.

> Esempio di articolazione con titoli intercalari in un compendio: [appendice 10](#).

Note in calce

Nota bene: nel *compendio* non si inseriscono note in calce.

Le note in calce devono essere riservate esclusivamente ai rimandi ad atti normativi, a materiali e documentazione o a opere di letteratura specialistica.

Ulteriori spiegazioni come ad esempio approfondimenti o commenti non devono essere posti nelle note in calce, ma integrati nel testo.

La spiegazione di termini o le definizioni non vanno inserite nelle note in calce, ma nel [glossario](#).

Le note in calce devono essere strutturate in maniera uniforme e, se contengono rimandi, devono terminare con un punto. Eccezione: i rimandi alla RS, alla RU, al FF e alle DTF non sono seguiti da un punto.

Rimandi

Nota bene: nel *compendio* non si inseriscono rimandi.

Rimandi interni

I rimandi all'interno dello stesso messaggio vengono indicati con il numero dell'unità di partizione o con i numeri ordinali del capitolo o sottocapitolo in questione, ad esempio: «cfr. capitolo 3», «cfr. numero 1.4.5». Per rimandi a una sezione può essere ripreso un titolo intercalare (o una sua forma abbreviata).

Designazione di diverse versioni di un progetto

Può accadere che occorra chiarire a quale versione di un progetto di atto normativo ci si riferisce: alla versione dell'avamprogetto, quindi al testo sottoposto a consultazione, oppure al disegno, quindi al testo spiegato nel

messaggio. Per distinguere le versioni è possibile ricorrere alle soluzioni seguenti:

- art. xy AP, per riferirsi alla versione del testo inviata in consultazione;
- art. xy D, per riferirsi alla versione del disegno.

Rimandi ad altri atti normativi e ai materiali

(in special modo al Foglio federale, ad altri documenti ufficiali quali rapporti e interventi parlamentari, a decisioni del Tribunale federale, al diritto europeo).

Al testo del messaggio si applicano in linea di massima le regole delle [Directive di tecnica legislativa \(DTL\)](#), numeri marginali 96 e seguenti.

Quando vengono citati per la prima volta, gli atti normativi devono essere riportati con il titolo o, se presente, il titolo abbreviato ufficiale, compresa la data. Le coordinate precise nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) o nel Foglio federale (FF) devono essere indicate in una nota in calce; in caso di atti normativi non ancora nell'elenco elettronico della RS, si rinvia alla Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) o, per testi sottoposti a referendum, al FF (cfr. DTL, n. marg. 110). I numeri RS e l'anno di riferimento nella RU e nel FF sono riportati in grassetto.

Da gennaio 2021

Nuova forma dei rimandi al FF e alla RU

Dal 1° gennaio 2021 il Foglio federale (FF), la Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e la Raccolta sistematica del diritto federale (RS) sono pubblicati sulla nuova piattaforma Fedlex. Con il nuovo sistema, il numero della pagina iniziale di un testo del FF e della RU non dipende più dalla paginazione progressiva del volume di cui fa parte, ma ricomincia per ogni testo dalla pagina 1. Ogni testo è però identificato da un numero progressivo. Per citare i testi pubblicati nel FF e nella RU a partire dal 1° gennaio 2021 occorre quindi indicare l'anno di pubblicazione e il numero del documento. I rimandi alla RS non subiscono modifiche (sigla «RS» seguita dal numero sistematico RS dell'atto normativo).

Per i rimandi al FF o alla RU occorre attenersi alle regole seguenti:

1. *Se si rimanda a un singolo testo pubblicato nel FF o nella RU si indica l'abbreviazione della pubblicazione («FF» o «RU») seguita dall'anno; si indica in seguito il numero del documento (se si tratta di un testo pubblicato dopo il 1° gennaio 2021) oppure il numero della prima pagina (se si tratta di un testo pubblicato prima del 2021).*
2. *Se si rimanda a più testi pubblicati nello stesso organo di pubblicazione ma in anni diversi, gli anni sono separati da punto e virgola (RU **2020** 2737, 3549; **2021** 15, 33). Il punto e virgola separa anche i*

- rimandi a più organi di pubblicazione (RS 172.311; RU 2021 31; FF 2021 3).*
3. *Se si rimanda a più testi pubblicati nello stesso organo di pubblicazione e nello stesso anno, per i testi a partire dal 2021 si indicano i relativi numeri di documento separati da virgola (RU 2021 3, 5), e per i testi anteriori al 2021 i numeri di pagina di ogni testo separati da virgola (RU 2020 2737, 3549).*
 4. *Se occorre indicare anche il riferimento preciso a un passaggio all'interno del testo, per i testi a partire dal 2021 al rimando è aggiunto il numero della relativa pagina preceduto dall'abbreviazione «pag.» senza virgola (RU 2021 31 pag. 3); per i testi anteriori al 2021 si usa la forma seguente: FF 2018 4278, in particolare 4301. Se possibile, soprattutto nel caso di messaggi e rapporti, invece del numero di pagina si raccomanda di indicare il numero del capitolo preceduto dall'abbreviazione «n.» senza virgola (FF 2021 331 n. 4.5).*
 5. *Se si rimanda a più numeri di pagina, questi sono introdotti dall'abbreviazione «pagg.» e non separati da segni di interpunzione (FF 2021 5 pagg. 13 29–31 e 37); se si rimanda a più capitoli, essi sono indicati conformemente all'esempio seguente: FF 2021 3 n. 1.5 4.5–4.7 e 7.2. Se si intende citare altri testi dello stesso anno, i numeri dei documenti successivi sono di volta in volta preceduti da una virgola (FF 2021 5 pagg. 13 29–31 e 37, 124 pagg. 14 e 36, 210).*
 6. *Le nuove regole si applicano da subito a tutti i rimandi, sia che si citino testi pubblicati prima del 1° gennaio 2021 o testi pubblicati successivamente.*

Utilizzate i titoli abbreviati o le abbreviazioni ufficiali degli atti normativi e introduceteli al primo rimando. *Nei rimandi successivi* ci si limiterà a citare l'abbreviazione o il titolo abbreviato, senza ulteriori indicazioni.

Per permettere una lettura più agevole, in un messaggio o un rapporto può essere usata un'abbreviazione o una breve descrizione anche per gli atti normativi o i gruppi di atti normativi: in tal caso alla prima citazione nella nota in calce i titoli o i titoli abbreviati dei testi devono essere riportati con il titolo completo o quello abbreviato con il riferimento esatto, dopo una virgola.

Nel caso di rimandi a un rapporto del Consiglio federale in adempimento di un intervento parlamentare va inserita, per i rapporti pubblicati a partire dalla sessione autunnale 2014, la nota in calce seguente:

www.parlamento.ch > [numero dell'oggetto] > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare.

Se il rapporto non è pubblicato sul sito Internet del Parlamento, si rimanda alla pagina Internet del dipartimento o dell'ufficio.

Rimandi a opere di letteratura specialistica e a documentazione su Internet

Quando sono citati solo pochi documenti o pagine Internet, la fonte deve essere riportata per esteso in una nota in calce.

Se il numero dei rimandi è elevato, in genere conviene, per motivi di spazio, compilare una bibliografia e indicare nel testo le opere con il riferimento abbreviato tra parentesi: (*nome dell'autore, anno di pubblicazione, numero di pagine*). Le abbreviazioni «op.cit.» o «loc. cit.» non sono ammesse. Per i riferimenti bibliografici, cfr. anche le [Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano \(Istruzioni CaF\)](#), punto 5.3.

Per rinviare a documentazione disponibile online:

- scegliete un rimando che permetta di trovare facilmente i documenti a cui si rinvia; attenzione all'uso dei collegamenti ipertestuali (*hyperlink*): deve essere possibile trovare il documento anche se non si sta consultando la versione elettronica del messaggio;
- nello strutturare il rimando mantenete uniformità all'interno del messaggio.

Per rinviare a un indirizzo Internet:

- fornite l'indirizzo di base con il percorso (ad es.: www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali > Istruzioni e guide > Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale), o
- fornite soltanto l'indirizzo di base ed eventualmente il titolo del documento (ad es. www.eda.admin.ch, Lista delle denominazioni degli Stati), o
- fornite, purché sia corto, l'indirizzo Internet (URL) completo (ad es. www.un.org/fr/documents/index.html); evitate di indicare URL lunghi e complessi.

Se esistono diverse versioni linguistiche dello stesso documento, indicate l'indirizzo che rinvia alla lingua corrispondente a quella del messaggio.

Il cosiddetto protocollo Internet (*http://* e simili) non va riportato.

Se intendete inserire collegamenti ipertestuali (*hyperlink*), informatene previamente il Centro pubblicazioni ufficiali della Cancelleria federale.

Se un documento è pubblicato sia su una piattaforma ufficiale (FF, RU, RS) o su una piattaforma centralizzata (www.admin.ch, Diritto federale; Curia

Vista) che su una pagina Internet decentralizzata (p. es. la pagina di un dipartimento), rinviate alla pubblicazione ufficiale o a quella centralizzata.

Se intendete rinviare a un documento di un'organizzazione internazionale, verificate se tra le lingue ufficiali di tale organizzazione vi è anche una lingua ufficiale della Confederazione: in tal caso rinviate al documento in tale lingua (nel caso di una risoluzione dell'ONU rinviate quindi alla versione francese, e non a quella inglese).

Autorità federali, altre unità amministrative e organizzazioni internazionali

Valgono le regole delle [DTL](#) e delle [Istruzioni CaF](#).

V SCRIVERE E FARSI CAPIRE

In generale

Usate formulazioni stringate, concentrate sulle affermazioni essenziali e raccolte in poche parole e poche frasi.

In quanto estensori del testo, e a differenza dei lettori, conoscete a fondo il tema trattato e padroneggiate la terminologia utilizzata. Non dimenticate che il testo non è indirizzato unicamente a un pubblico specializzato, bensì anche a persone che non hanno nessuna familiarità con il tema trattato nel messaggio. Utilizzate pertanto formulazioni semplici e chiare, senza addentrarvi eccessivamente nei dettagli.

Struttura

- Ponete i punti più importanti all'inizio di ogni capitolo e di ogni sezione.
- Scrivete le singole sezioni come unità semantiche a sé stanti.
- In testa ai capitoli e alle sezioni ponete titoli pregnanti.

Stile

- Evitate il gergo specialistico e settoriale (cfr. anche [Istruzioni CaF](#), n. 13).
- Esplicitate i concetti tecnici. Se l'impiego di termini tecnici è inevitabile, definiteli all'occorrenza in un [glossario](#). Evitate termini stranieri, in particolare [anglicismi](#), se esiste un corrispondente in italiano.
- Evitate le frasi contorte con troppe subordinate.
- Evitate la dispersione terminologica: non utilizzate termini diversi per designare un'unica nozione.

Semplicità

- Tralasciate i dettagli irrilevanti. Organizzate il vostro testo in modo da dare più spazio a ciò che ritenete più importante (ev. dedicate ai punti chiave anche una sezione o un paragrafo appositi) e non esitate a stralciare ciò che è superfluo.
- La precisione dei dati numerici va adeguata al testo. Non sovraccaricate il testo con simili dati. Indicate cifre precise soltanto ove necessario (ad es. per informare in merito al costo di un progetto o sull'ammontare di una spesa). Se invece volete illustrare una tendenza o un rapporto di forze, non esitate ad arrotondare i valori (ad es.: «41 % delle preferenze», invece di «41,341 %»; «due terzi delle preferenze», invece di «66 % delle preferenze»).

Grafici e tabelle

I grafici e le tabelle devono essere semplici e di facile lettura e vanno usati in modo mirato.

Coerenza

Mantenete sempre una visione globale del testo. Controllate regolarmente, ma soprattutto nella revisione finale:

- se si sono insinuate ripetizioni, in particolare nei casi in cui il testo del messaggio è stato redatto da più autori;
- se la logica dell'argomentazione regge;
- se la terminologia è uniforme e coerente.

Traduzione

Il messaggio sarà tradotto in tedesco e in francese: è nell'interesse di tutti, anche dell'autore, che la traduzione sia corretta e non fraintenda il pensiero del redattore (il quale scrive per esprimere la posizione del Consiglio federale). Considerate quindi sin dall'inizio le esigenze della traduzione. Il traduttore dovrebbe poter contare su una terminologia uniforme, su una documentazione pertinente e disporre di sufficiente tempo per le ricerche e i chiarimenti necessari. Le modifiche e correzioni a posteriori vanno evitate, poiché oltre ad essere, in sede di traduzione, molto più onerose della loro effettiva entità, rischiano sempre di pregiudicare l'uniformità e la coerenza del testo.

Per contribuire alla qualità della traduzione osservate i punti seguenti:

- pianificate i vostri lavori in modo da lasciare ai traduttori sufficiente tempo per svolgere il loro compito;
- sottoponete ai traduttori un testo il più vicino possibile alla versione finale (evitate di far tradurre prime stesure o versioni intermedie);
- se modificate il testo a posteriori, indicate chiaramente ai traduttori i passaggi modificati (lavorando in modo revisione);
- comunicate ai traduttori le fonti a cui avete attinto (testi di legge, decisioni di autorità giudiziarie, direttive europee, rapporti ecc.), soprattutto se tali documenti esistono in più lingue.

Lista di controllo al termine della redazione

Da ricordare

Un messaggio deve essere:

- informativo,
- chiaro,
- conciso.

Domande da porsi:

- la struttura del messaggio è logica?
- mancano elementi importanti per esprimere l'articolazione del pensiero?
- ci sono ripetizioni o ridondanze?
- posso eliminare elementi secondari?
- i titoli dell'indice sono eloquenti?
- *• i titoli intercalari riflettono il contenuto dei capoversi interessati?

VI APPENDICI

Indice

Appendice 1	Elenco delle istruzioni e delle guide supplementari
Appendice 2	Articolo 141 della legge sul Parlamento
Appendice 3	Analisi dell'impatto della regolamentazione
Appendice 4	Presentazione standardizzata dei costi stimati della regolamentazione
Appendice 5	Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel messaggio
Appendice 6	Sviluppo sostenibile
Appendice 7	Analisi delle ripercussioni sulla parità dei sessi
Appendice 7a	Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Appendice 8	Criteri per l'assegnazione dei compiti alla Confederazione o ai Cantoni e per le competenze di finanziamento
Appendice 9	Presentazione di interventi parlamentari che il Consiglio federale propone di togliere di ruolo
Appendice 10	Modello di «lettera accompagnatoria»
Appendice 11	Esempio di compendio
Appendice 12	Esempio di compendio per messaggi concernenti un'iniziativa popolare
Appendice 13	Esempio di compendio per messaggi concernenti progetti di finanziamento
Appendice 14	Esempio di compendio per messaggi concernenti trattati internazionali
Appendice 15	Modello di glossario plurilingue
Appendice 16	Redazione e pubblicazione di un messaggio. Le varie fasi
Appendice 17	Scadenario per la trattazione di iniziative popolari
Appendice 18	Allegati ai messaggi (sequenza degli allegati nel Foglio federale)

Appendice 1 Elenco delle istruzioni e delle guide supplementari

Nel redigere i messaggi, tenete conto delle istruzioni e guide supplementari seguenti:

Elektronische Word-Dokumentvorlage des KAV (in tedesco) / **Modèles au format Word proposés par le CPO** (in francese) / **Modelli di documenti**

Il Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) dispone di modelli in Microsoft Word per ogni tipo di messaggio.

[Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano](#)

Edite dalla Cancelleria federale svizzera

[Direttive di tecnica legislativa della Confederazione \(DTL\)](#)

Edite dalla Cancelleria federale svizzera, 2ª edizione completamente riveduta, 2013 (ristampa 2015 [emendata])

[Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione](#)

Edita dalla Cancelleria federale svizzera

[Guida di legislazione](#)

Guida all'elaborazione di atti normativi della Confederazione, 1ª edizione italiana, 2019
Edita dall'Ufficio federale di giustizia

[Promemoria complementari alle DTL](#) (dall'estate 2013 integrati nelle DTL)

Concernono i rimandi al diritto dell'UE nel diritto svizzero, le regole legislative applicabili alle normative di Schengen/Dublino e i decreti federali relativi ai trattati internazionali.

[Direttive della CaF sugli affari del Consiglio federale \(«Raccogliitore rosso»\)](#) (solo in Intranet)

[Direttive del Consiglio federale per l'esame preliminare dei rischi e la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in caso di trattamento di dati personali da parte dell'Amministrazione federale \(FF 2023 ...\)](#)

Gli strumenti accompagnatori dell'UFG, segnatamente lo strumento per l'esame preliminare dei rischi e la guida VIPD, sono pubblicati sul sito dell'Ufficio federale di giustizia⁵⁵.

⁵⁵ www.bj.admin.ch > Stato & cittadino > Protezione dei dati > Informazioni destinate agli organi federali

Ordinazioni

Alcune di queste pubblicazioni sono ottenibili anche in forma cartacea presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

Per clienti privati, ditte e organizzazioni non governative:

www.bundespublikationen.admin.ch.

Appendice 2 Articolo 141 della legge sul Parlamento

L'articolo 141 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002 ([RS 171.10](#)) disciplina le esigenze minime che i messaggi devono soddisfare secondo il Parlamento. Per una migliore comprensibilità dei testi, nei vari schemi e nelle relative spiegazioni i punti di cui al capoverso 2 non seguono l'ordine delle lettere, ma sono ordinati secondo i nessi contenutistici nei vari capitoli.

Art. 141⁵⁶ Messaggi a sostegno di disegni di atti legislativi

¹ Il Consiglio federale sottopone i suoi disegni di atti legislativi all'Assemblea federale corredandoli di un messaggio esplicativo.

² Nel messaggio il Consiglio federale motiva il disegno di atto legislativo e, per quanto necessario, commenta le singole disposizioni. Inoltre, per quanto siano possibili indicazioni sostanziate, illustra in particolare:

- a. la base giuridica, le ripercussioni sui diritti fondamentali, la compatibilità con il diritto di rango superiore e il rapporto con il diritto europeo;
- a^{bis}. come ha utilizzato il margine di manovra di cui dispone la Svizzera nel recepire il diritto internazionale;
- a^{ter}. l'osservanza del principio di sussidiarietà nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali nonché le ripercussioni del disegno per i Comuni, le città, gli agglomerati urbani e le regioni di montagna;
- a^{quater}. l'analisi della necessità di limitare nel tempo la validità dell'atto;
- b. le deleghe di competenza previste nel disegno di legge;
- c. i punti di vista e le alternative discusse nella procedura preparlamentare, nonché il relativo parere dell'Esecutivo;
- d. la prevista realizzazione del disegno, la prevista valutazione della realizzazione medesima e l'esame dell'idoneità all'attuazione nella procedura preparlamentare;
- e. la compatibilità tra i compiti e le finanze;
- f. le ripercussioni del disegno di atto legislativo e della sua esecuzione a livello finanziario e di effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, nonché le modalità di copertura dei costi e il rapporto costi-benefici;
- g. le ripercussioni sull'economia, sulla società, sull'ambiente e sulle future generazioni;
- g^{bis}. la salvaguardia della responsabilità individuale e del margine di manovra dei privati interessati da una determinata normativa;
- g^{ter}. le ripercussioni sul fabbisogno in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le spese che ne derivano;
- h. il rapporto del disegno di atto legislativo con il programma di legislatura;
- i. le ripercussioni sulla parità dei sessi;
- j. le ripercussioni del disegno di atto legislativo per gli Svizzeri all'estero.

⁵⁶ Tenore secondo la modifica del 15 giugno 2018 della legge sul Parlamento, RU 2018 3461; in vigore dal 26 novembre 2018.

Appendice 3 Analisi dell'impatto della regolamentazione

Direttive del Consiglio federale per l'analisi d'impatto della regolamentazione applicabile ai progetti legislativi della Confederazione

(Direttive AIR)⁵⁷

del 6 dicembre 2019

Il Consiglio federale svizzero

emana le seguenti direttive:

1 Disposizioni generali

1.1 Oggetto, scopo e principio

¹ Le presenti direttive disciplinano l'applicazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e la sua integrazione nei processi legislativi della Confederazione.

² Mirano a garantire un'applicazione semplice, tempestiva e uniforme dell'AIR.

³ L'entità dell'analisi deve essere proporzionata all'importanza economica del progetto legislativo.

1.2 Destinatari e campo d'applicazione

¹ Le presenti direttive sono destinate a tutte le unità dell'Amministrazione federale responsabili dell'elaborazione di atti normativi della Confederazione.

² Si applicano a tutti i progetti legislativi di qualsiasi livello della Confederazione.

1.3 AIR

¹ L'AIR è uno strumento che permette di esaminare e di presentare le ripercussioni economiche dei progetti legislativi della Confederazione. Prende in considerazione anche le ripercussioni ambientali e sociali. Le ripercussioni devono essere analizzate e presentate sotto il profilo economico (in particolare costi, benefici, effetti distributivi).

² Nell'ambito dell'AIR, un progetto viene sottoposto a un esame sistematico sulla base dei punti di cui al numero 2.

³ L'AIR contribuisce a creare basi decisionali fondate sui fatti e a elaborare una legislazione di qualità.

1.4 Quick check

¹ Il quick check è una verifica rapida vincolante dei punti da esaminare nell'AIR.

² Serve a determinare in una fase precoce del processo legislativo l'entità dell'analisi da effettuare e a definire le esigenze in materia di dati.

2 Punti da esaminare

⁵⁷ FF 2019 7111

¹ Nel quadro di un progetto legislativo, nell’AIR vanno esaminati i cinque punti seguenti:

- punto 1: necessità e possibilità d’intervento dello Stato;
- punto 2: opzioni d’intervento alternative;
- punto 3: conseguenze per i singoli gruppi della società;
- punto 4: conseguenze per l’insieme dell’economia;
- punto 5: aspetti pratici dell’esecuzione.

² Questi cinque punti devono essere trattati nei rapporti esplicativi e nei messaggi e presentati conformemente alla Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale.

³ La lista di controllo AIR del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) precisa il contenuto dei punti da esaminare.

⁴ Il DEFR illustra in un manuale il metodo e la procedura da applicare nell’AIR.

3 Realizzazione ed entità dell’AIR

3.1 Quick check

¹ Il quick check è obbligatorio per tutti i progetti che rientrano nel campo d’applicazione delle presenti direttive.

² Le unità amministrative eseguono il quick check basandosi sul corrispondente modulo del DEFR.

³ L’unità amministrativa responsabile effettua il quick check il prima possibile nell’ambito del processo legislativo.

⁴ Il modulo del quick check compilato va allegato alla documentazione per la prima consultazione degli uffici relativa a un progetto di atto normativo. Le unità amministrative interessate possono pronunciarsi sui risultati del quick check nell’ambito della consultazione degli uffici e della procedura di corapporto.

⁵ Il dipartimento responsabile si pronuncia sui risultati del quick check e sulla necessità ed entità di un’AIR nell’ambito delle proposte trasmesse al Consiglio federale e nei documenti interlocutori.

3.2 AIR

¹ La realizzazione dell’AIR spetta in linea di massima all’unità amministrativa responsabile. Può effettuare l’analisi essa stessa o commissionare uno studio esterno all’Amministrazione.

² L’entità dell’AIR dipende dall’importanza economica attribuita al progetto in base al quick check.

³ Per i progetti che hanno ripercussioni da medie a grandi per l’insieme dell’economia o per singoli gruppi della società dovrebbe essere effettuata un’AIR approfondita. Tale analisi rientra nella responsabilità congiunta dell’unità amministrativa responsabile e della SECO. Le AIR approfondite vengono inserite negli obiettivi annuali del Consiglio federale. Dopo aver preso conoscenza dei risultati del quick check, il Consiglio federale si pronuncia esplicitamente sulla necessità di un’AIR approfondita nella relativa decisione. Nelle AIR approfondite devono essere effettuate, nella misura del possibile, stime quantitative dei costi e dei benefici.

⁴ Per i progetti che causano costi supplementari legati alla regolamentazione a più di 1000 imprese o importanti oneri a determinati settori, nell’ambito dell’AIR devono essere effettuate stime quantitative di tali costi, presentate in maniera standardizzata conformemente alla Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale («costi esplicitamente menzionati»). La SECO fornisce le basi metodologiche per stimare i costi della regolamentazione.

⁵ I risultati dell’AIR sono integrati nelle proposte al Consiglio federale, nei rapporti esplicativi, nei messaggi e nelle spiegazioni di voto del Consiglio federale. La decisione di non realizzare un’AIR o di non indicare determinate ripercussioni deve essere motivata nelle proposte al Consiglio federale, nei rapporti esplicativi e nei messaggi.

⁶ I rapporti AIR sono menzionati nei rapporti esplicativi e nei messaggi con l'indicazione della fonte.

4 Disposizioni finali

4.1 Abrogazione di altre direttive

Le direttive del Consiglio federale del 15 settembre 1999 concernenti la presentazione delle conseguenze per l'economia dei progetti di atti normativi federali sono abrogate.

4.2 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° febbraio 2020.

6 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Appendice 4 Presentazione standardizzata dei costi stimati della regolamentazione

Per la stima dei costi della regolamentazione si raccomanda di utilizzare la rappresentazione schematica seguente (cfr. n. 3.2 cpv. 4 delle direttive AIR e n. 3.6 della Guida⁵⁸ SECO per la stima dei costi della regolamentazione [in tedesco]).

		Stima del numero di casi	Stima dei costi per caso	Costi della regolamentazione (n° di casi x costi per caso)	Osservazioni (tipo di costi, costi indipendenti dalla regolamentazione ecc.)
Obbligo di agire	Costi unici				
	Costi ricorrenti				

La tabella illustra i costi della regolamentazione diretti e quantificabili. Se non vi è obbligo di agire, possono essere indicate anche le conseguenti riduzioni dei costi. Quantificabili o no, i costi indiretti della regolamentazione (p. es. i mancati introiti) e l'utile non vanno illustrati in questa tabella, ma nel capitolo «Ripercussioni» del messaggio.

- **Obblighi di agire:** obbligo dell'azienda di conformarsi a quanto previsto dalla regolamentazione; ad esempio, obbligo di informare le autorità (obbligo di documentazione) o terzi (obbligo di caratterizzazione o di etichettatura), obbligo di pagamento (emolumenti), obbligo di formazione ecc.
- **Costi unici:** spese uniche che l'azienda deve sostenere nell'ambito dell'attuazione di una regolamentazione nuova o riveduta (ad es. l'acquisto di un programma informatico)
- **Costi ricorrenti:** spese che l'azienda deve ripetutamente sostenere durante il periodo in cui è obbligata ad agire (ad es. spese per il personale nel caso di un obbligo annuale di informare)
- **Numero di casi:** numero dei casi che generano costi (ad es. numero delle aziende interessate moltiplicato per il numero di azioni che le aziende devono compiere ogni anno)
- **Costi per caso:** costi della regolamentazione per ciascun caso specifico
- **Costi diretti della regolamentazione:** si distingue tra i costi per il personale (ad es. salari), costi di investimento (ad es. misure edili), costi materiali (ad es. prestazioni di terzi) e costi finanziari (ad es. emolumenti)
- **Costi indipendenti dalla regolamentazione:** costi della regolamentazione che l'azienda interessata deve sopportare a prescindere dalla modifica legislativa

⁵⁸ www.seco.admin.ch

Appendice 5 Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel messaggio

La tabella seguente può fungere da modello per fornire una panoramica riassuntiva dei dati utilizzati in un messaggio e sulla loro provenienza, affidabilità e ultima actualización. L'esempio è tratto dal disegno di legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di gravio del bilancio della Confederazione.

Citazione, fonte	Origine, metodo di calcolo, ipotesi	Ultima actualización	Osservazioni
Pag. 3: « <i>grazie alle quali sono stati conseguiti risparmi di circa 50 milioni</i> »	Valore di riferimento del Consiglio federale relativo ai risparmi; decreto dell'8.11.2017 (n. EXE 2017.2193)	2017	L'obiettivo di risparmio è stato illustrato nel preventivo e nel piano finanziario.
Pag. 5: « <i>aumento dell'efficienza</i> »			
Pag. 6: « <i>nel prossimo decennio [il contributo della Confederazione all'AVS] dovrebbe crescere del 4 per cento circa all'anno</i> »	Tasso di crescita approssimativo basato su modelli di calcolo dell'UFAS. Scenario «No Policy Change» 2020–2028 dell'AFF per il bilancio della Confederazione. Stato 15.8.2019 (tasso di crescita medio contributo AVS 18-28: 3,8%)	2019	Il tasso di crescita dipende essenzialmente dal numero di beneficiari di rendite.
Pag. 9: « <i>il numero di fabbricanti assoggettati all'imposta sul tabacco è cresciuto notevolmente (stato a fine gennaio 2019: 665)</i> »	Statistica interna dell'AFD, disponibile su richiesta	2019	
Pag. 10: « <i>Nella media a lungo termine l'IRF supera di 0,6 punti percentuali l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), fermo restando che considerando la media degli ultimi cinque anni la differenza ammonta a 0,1 punti percentuali</i> »	Calcoli dell'AFF sulla base di dati dell'UST (indice di rincaro delle opere ferroviarie; IRF)	2019	
Diversi importi in milioni di franchi sotto « <i>Descrizione della misura</i> »	Calcoli dell'AFF sulla base di dati dell'UST (indice di rincaro delle opere ferroviarie)	2019	Le variazioni degli indici di rincaro possono esplicitare notevoli ripercussioni

	rie; IRF). Secondo l'evoluzione del PIL reale si calcola una crescita annua tra l'1,4 e l'1,7%, secondo IPC dell'1,0%, e secondo IRF dell'1,4%		sullo sgravio del bilancio, in particolare a lungo termine.
Pag. 11: «Nel 2018 le spese d'esercizio non coperte del Servizio SCPT sono ammontate a 14,1 milioni di franchi»	Cfr. rapporto annuale 2018 del Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), pag. 41	2018	
...			

Appendice 6 Sviluppo sostenibile

Criteria del Consiglio federale per uno sviluppo sostenibile

([Strategia per uno sviluppo sostenibile 2016–2019](#))

Capacità economica

- Mantenere i redditi e l'occupazione e accrescerli in funzione dei bisogni, badando ad una distribuzione compatibile con le esigenze sociali e territoriali.
- Perlomeno conservare e incrementare qualitativamente il capitale produttivo basato sul capitale sociale e umano.
- Migliorare la competitività e la capacità innovativa dell'economia.
- Nell'economia, lasciar agire in primo luogo i meccanismi di mercato (prezzi) tenendo conto dei fattori determinanti di scarsità e dei costi esterni.
- Fare in modo che la gestione da parte dell'ente pubblico non vada a scapito delle future generazioni (per es. debiti, degrado del patrimonio).

Responsabilità ecologica

- Conservare gli spazi naturali e la varietà delle specie.
- Mantenere il consumo di risorse rinnovabili al di sotto del livello di rigenerazione, o al di sotto delle disponibilità naturali.
- Mantenere il consumo di risorse non rinnovabili al di sotto del potenziale di sviluppo delle risorse rinnovabili.
- Ridurre l'inquinamento dell'ambiente naturale e il carico per l'uomo dovuti a emissioni, rispettivamente sostanze nocive, a un livello innocuo.
- Evitare o ridurre gli effetti delle catastrofi ambientali e tollerare i rischi di incidenti soltanto nella misura in cui anche in caso di massimo incidente possibile non si verificano danni che perdurino oltre una generazione.

Solidarietà sociale

- Tutelare e promuovere in senso globale la salute e la sicurezza dell'uomo.
- Garantire la formazione e quindi lo sviluppo nonché la piena espressione e l'identità del singolo.
- Promuovere la cultura nonché la conservazione e lo sviluppo dei valori e delle risorse sociali nel senso di un capitale sociale.
- Garantire a tutti eguali diritti e la certezza del diritto, segnatamente per quanto concerne la parità dei sessi, l'equiparazione dei diritti e la tutela delle minoranze nonché il riconoscimento dei diritti umani.
- Promuovere la solidarietà all'interno e tra le generazioni nonché a livello globale.

Appendice 7 Analisi delle ripercussioni sulla parità dei sessi

Competenza

L'analisi delle ripercussioni sulla parità dei sessi è di competenza dell'unità amministrativa che elabora un progetto.

L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) sostiene e consiglia l'unità amministrativa durante questo processo e mette a disposizione tre strumenti di lavoro (www.ebg.admin.ch > Temi > Diritto > Analisi d'impatto sull'uguaglianza).

Strumenti di lavoro

«Esame preliminare»

Scopo dell'«esame preliminare» è distinguere i casi per i quali un'analisi delle ripercussioni sulla parità dei sessi è imperativa da quelli – eccezionali – per i quali questa analisi non è necessaria.

«Rapporto»

Il «rapporto» espone i punti che devono essere esaminati per procedere a un'analisi delle ripercussioni. Si tratta di uno strumento di lavoro interno dell'Amministrazione federale. Può essere posto in consultazione degli uffici insieme alla documentazione pertinente (progetto di atto legislativo, rapporto esplicativo).

Le conclusioni del «rapporto» sono integrate nel rapporto esplicativo destinato alla consultazione e illustrate nel capitolo 3.4 del messaggio (ripercussioni sulla parità dei sessi).

«Guida»

La «guida» spiega e illustra, attraverso numerosi esempi, i punti esposti nel rapporto. Contiene link verso fonti d'informazione supplementari.

Fasi di lavoro

L'analisi delle ripercussioni comprende cinque fasi di lavoro, che corrispondono in parte a quelle previste dalla [Guida di legislazione](#) dell'UFG:

1. presentazione della situazione generale iniziale e individuazione dei gruppi di persone interessate dal progetto;
2. presentazione della situazione di fatto dei gruppi di persone interessate nell'ambito da disciplinare;
3. esame della situazione descritta nella 2^a fase riguardo agli obblighi che il rispetto del principio di uguaglianza fra donna e uomo impone al legislatore;
4. valutazione e analisi degli effetti del disciplinamento proposto sulla parità dei sessi (analisi delle ripercussioni);
5. eventualmente: sviluppo di varianti destinate a migliorare la realizzazione della parità dei sessi.

Le fasi 1–3 si riferiscono alla situazione attuale. Le fasi 4–5 riguardano il disciplinamento proposto.

Appendice 7a Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (VIPD)

Competenza

L'unità amministrativa responsabile deve assicurarsi che i risultati della VIPD siano allegati alla documentazione per la consultazione degli uffici. L'Ufficio federale di giustizia mette a disposizione due strumenti di lavoro interni all'Amministrazione federale⁵⁹. Nell'ambito dello svolgimento dell'esame preliminare dei rischi e della VIPD, l'unità amministrativa consulta l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Strumenti accompagnatori dell'UFG

Strumento per l'esame preliminare dei rischi

Lo strumento per l'esame preliminare dei rischi aiuta l'unità amministrativa a valutare se esiste un rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate. Se i rischi mutano o se ne sorgono di nuovi, le indicazioni fornite devono essere controllate e se del caso aggiornate. Se viene utilizzato il metodo di gestione dei progetti HERMES, l'esame preliminare dei rischi può essere effettuato anche nel quadro dell'analisi del bisogno di protezione.

Questo strumento contempla le questioni che l'unità amministrativa deve porsi nel quadro dell'esame preliminare dei rischi, chiarendole e illustrandole mediante esempi. Nell'ambito della procedura di consultazione degli uffici relativa a un avamprogetto di atto normativo, lo strumento debitamente compilato va allegato alla documentazione, insieme all'atto normativo e al rapporto esplicativo, salvo se si rivela necessaria una VIPD. In caso di applicazione del metodo di gestione dei progetti HERMES, può essere allegato anche un estratto dell'analisi del bisogno di protezione. Se dopo la consultazione degli uffici occorre adeguare lo strumento per l'esame preliminare dei rischi o l'estratto dell'analisi del bisogno di protezione, la versione aggiornata va allegata alla documentazione relativa alla consultazione degli uffici successiva oppure al corapporto, salvo se si rivela necessaria una VIPD. In quest'ultimo caso occorre allegare unicamente i risultati della VIPD.

I risultati dell'esame preliminare dei rischi vanno illustrati nel messaggio conformemente al punto 7.8 dello schema generico («Protezione dei dati»).

⁵⁹ www.bj.admin.ch > Stato & cittadino > Protezione dei dati > Informazioni destinate agli organi federali

Guida VIPD

La guida VIPD chiarisce il contenuto e le modalità di svolgimento della VIPD.

I risultati della VIPD e, in caso di rischio elevato ai sensi dell'articolo 23 LPD⁶⁰, il parere dell'IFPDT devono essere allegati alla documentazione per la consultazione degli uffici relativa a un avamprogetto di atto normativo (insieme a quest'ultimo e al rapporto esplicativo). I risultati comprendono in particolare i rischi constatati, le misure previste e i rischi residui. Se un progetto è realizzato con il metodo HERMES, all'incarto può essere allegato anche un estratto degli strumenti applicati in caso di elevato bisogno di protezione. Se dopo la consultazione degli uffici si rivela necessario effettuare o adeguare una VIPD, la versione aggiornata dei risultati della VIPD o dell'estratto degli strumenti, ed eventualmente il parere dell'IFPDT, vanno allegati alla documentazione relativa alla consultazione degli uffici successiva oppure al corapporto.

I risultati della VIPD ed eventualmente il parere dell'IFPDT vanno illustrati nel messaggio conformemente al punto 7.8 dello schema generico («Protezione dei dati»).

⁶⁰

RS 235.1

Appendice 8 Sussidiarietà, federalismo esecutivo ed equivalenza fiscale

Criteria per l'assegnazione dei compiti alla Confederazione o ai Cantoni e per le competenze di finanziamento

Sussidiarietà (*Art. 5a e 43a cpv. 1 Cost.*)

Criteria a favore di un'assegnazione esclusiva delle competenze ai Cantoni:

- compiti simili sono in ampia misura già di competenza dei Cantoni;
- l'utilità del compito rimane limitata al territorio cantonale;
- una soluzione decentralizzata promuove la competitività tra i fornitori di prestazioni e di conseguenza comporta una riduzione dei costi e incentiva l'innovazione;
- il compito interessa da vicino i Cantoni e questi sono in grado di assumerlo autonomamente;
- la familiarità nei confronti delle persone e del territorio è vantaggiosa;
- è auspicabile che gli interessati locali assumano la loro parte di responsabilità;
- grazie alla vicinanza al cittadino, la fornitura della prestazione decentralizzata è più effettiva e adeguata alle esigenze;
- mediante prestazioni differenti e individuali è possibile tenere maggiormente conto delle diverse esigenze delle varie regioni;
- la collaborazione intercantonale costituisce un'alternativa alla competenza della Confederazione.

Criteria a favore di un'assegnazione delle competenze alla Confederazione:

- si intende creare un'utilità uniforme a livello nazionale;
- una soluzione unitaria è necessaria per evitare gravi pregiudizi alle pari opportunità;
- si vuole perseguire la coesione dello Stato federale;
- si intende ridurre le differenze nella ripartizione del benessere;
- per motivi tecnici (ad es. per l'esercizio delle infrastrutture di rete) sono necessari regole e standard unitari a livello nazionale;
- una soluzione decentralizzata non è efficiente perché comporta doppiamente troppo onerosi, un elevato dispendio in termini di coordinamento o perché impedisce di ottenere effetti di scala.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei compiti alla Confederazione o ai Cantoni, occorre anche verificare se la Confederazione rispetta **gli interessi e le competenze dei Cantoni** e la **loro autonomia organizzativa e finanziaria** ([art. 47 cpv. 2 Cost.](#)).

Federalismo esecutivo ([Art. 46 cpv. 1 Cost.](#))

Criteria a favore **dell'attuazione ed esecuzione del diritto federale da parte dei Cantoni nel quadro del federalismo esecutivo**:

- nella fattispecie si tratta di un'attuazione meramente amministrativa da parte dei Cantoni; questa attuazione potrebbe essere svolta per gran parte mediante le loro infrastrutture esistenti (sfruttare le sinergie, evitare un'amministrazione parallela);
- la Confederazione può limitarsi a una funzione legislativa o di coordinamento;
- ai Cantoni deve essere concessa un'ampia libertà di azione nell'attuazione del diritto federale;
- l'attuazione di prescrizioni materiali della Confederazione non genera oneri finanziari eccessivi ai Cantoni;
- i compiti di esecuzione non generano oneri finanziari eccessivi ai singoli Cantoni.

Di regola spetta ai Cantoni attuare il diritto federale nel quadro del federalismo esecutivo.

Equivalenza fiscale ([Art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.](#))

Quesiti principali da porsi per accertare il **rispetto del principio dell'equivalenza fiscale**:

- a quale livello statale appartengono le collettività che fruiscono delle merci o prestazioni contemplate dall'atto normativo? Se il profitto è su scala nazionale, il relativo finanziamento delle prestazioni spetta alla Confederazione. Se invece sono soltanto singoli Cantoni a trarne beneficio, il finanziamento delle prestazioni compete a questi ultimi;
- la ripartizione dei costi delle prestazioni tra Confederazione e Cantoni riportata nell'atto normativo corrisponde alla ripartizione delle competenze decisionali?

Appendice 9 Presentazione di interventi parlamentari che il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo

La presentazione segue un modello prestabilito.

Nella colonna a sinistra sono indicati: l'anno dell'approvazione dell'intervento da parte della Camera; l'abbreviazione del tipo di testo («P» per «postulato», «M» per «mozione»); il numero dell'intervento.

Nella colonna a destra, oltre al titolo dell'intervento, sono indicati:

- per i postulati:
«[data di approvazione del postulato], [autore]»
- per le mozioni, di regola:
«[data di approvazione della mozione nella prima Camera], [autore], [data di approvazione della mozione nella seconda Camera]»
- per le mozioni, se la seconda Camera modifica il tenore della mozione:
«[data di approvazione della mozione nella prima Camera], [autore], [data di approvazione della mozione modificata nella seconda Camera]; [data dell'approvazione da parte della prima Camera della decisione della seconda Camera]»

2015 P 14.4077	Occhiali digitali. Pericoli per la circolazione (S 9.3.15, Hefti)
2015 M 15.3210	Riduzione dei costi amministrativi inutili. Attuazione immediata (S 17.6.15, Fournier; N 14.12.15)
2012 M 08.3512	Basta con l'inutile burocrazia nel settore dell'esercizio pubblico (N 22.9.10, Amstutz; S 15.3.12; N 24.9.12)

> Cfr. [Rapporto del Consiglio federale su mozioni e postulati delle Camere federali 2022](#).

Appendice 10 **Modello di «lettera accompagnatoria»**

**Messaggio
concernente la legge federale sulla promozione delle
attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
(Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG)**

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:

2001 P 00.3400	Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss)
2009 M 07.3033	Legge federale concernente il promovimento e la protezione dell'infanzia e dei giovani (N 19.12.07, Amherd; S 18.12.08; N 11.06.09)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

[data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Appendice 11 Esempio di compendio

Compendio

Lo scopo del progetto è di migliorare l'amministrazione della giustizia in materia di brevetti. A tal fine si prevede di istituire un Tribunale federale dei brevetti di primo grado, con competenza esclusiva nelle questioni riguardanti la violazione e la validità giuridica dei brevetti. Riunendo le cause dinanzi a un tribunale speciale nazionale si garantisce una giurisprudenza federale di qualità nelle controversie civili in ambito brevettuale.

Situazione iniziale

Le cause in materia di brevetti sono complesse e i giudici chiamati a pronunciarsi in tale ambito devono disporre di conoscenze specifiche sia nel campo tecnico che in quello giuridico. L'avvento di nuove tecnologie (quali la biotecnologia o la nano-tecnologia) ha reso le esigenze ancora più severe.

Considerato il numero limitato di cause in materia brevettuale, non tutti i giudici cantonali competenti sono in grado di acquisire le necessarie conoscenze tecniche e non dispongono quindi tutti nella stessa misura di sufficiente esperienza pratica nel diritto in materia di brevetti. Le conseguenze sono una giurisprudenza discontinua e una carente certezza del diritto. Le sentenze pronunciate da giudici inesperti risultano spesso insoddisfacenti e, considerato il valore litigioso per lo più elevato, producono conseguenze rilevanti in termini economici. Le cause in materia di brevetti assorbono inoltre in misura eccessiva le risorse personali dei tribunali meno esperti.

Contenuto del progetto

Per la tutela giurisdizionale nelle controversie in materia di brevetti sarà istituito un tribunale speciale nazionale di primo grado, con competenza esclusiva nelle questioni di violazione e di validità giuridica dei brevetti. Il Tribunale federale resta competente in secondo grado.

Il Tribunale federale dei brevetti si compone di giudici qualificati sia dal profilo giuridico che tecnico. Ad eccezione del presidente del Tribunale e di un altro membro della corte, i giudici sono impiegati a tempo parziale, in modo da tenere debitamente conto del carico di lavoro previsto.

Il Tribunale federale dei brevetti può usufruire dell'infrastruttura del Tribunale amministrativo federale, il che gli permette di sfruttare opportunamente le sinergie che ne derivano e di contenere i costi. Se le circostanze lo richiedono, il Tribunale può anche riunirsi altrove. In tal modo è garantita la necessaria flessibilità.

Il tribunale speciale è finanziato con tasse di giustizia e, a titolo sussidiario, con tasse sui brevetti.

Le norme processuali si basano fundamentalmente sul Codice di procedura civile. Le particolarità procedurali del diritto in materia di brevetti sono oggetto di normative speciali.

Appendice 12 Esempio di compendio per messaggi concernenti un'iniziativa popolare

Compendio

L'iniziativa popolare federale «gioventù + musica» intende rafforzare la formazione musicale nel contesto scolastico ed extrascolastico. Il Consiglio federale, pur riconoscendo la valenza socioculturale della formazione musicale, respinge l'iniziativa in quanto essa mette in discussione la sovranità dei Cantoni in materia d'istruzione e contrasta con progetti di regolamentazione in corso.

Contenuto dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale «gioventù + musica» è stata presentata il 18 dicembre 2008, corredata di 153 626 firme valide. L'iniziativa vuole migliorare la posizione della musica in ambito formativo. La Confederazione e i Cantoni sono chiamati a promuovere la formazione musicale, in particolare di bambini e giovani. Allo scopo, la Confederazione dovrebbe stabilire i principi che reggono l'educazione musicale nelle scuole, l'accesso dei giovani alla pratica musicale e il sostegno dei giovani talenti musicali.

Pregi e difetti dell'iniziativa

La formazione musicale dei bambini e dei giovani rappresenta indubbiamente un'importante esigenza della società. L'iniziativa pone giustamente l'accento sull'importanza della musica nella formazione scolastica ed extrascolastica.

L'iniziativa segue però la direzione sbagliata. In primo luogo, attribuire alla Confederazione la competenza di definire la base giuridica per l'insegnamento della musica nelle scuole, come vorrebbe l'iniziativa, costituirebbe una grave intromissione nella sovranità dei Cantoni in materia d'istruzione. Il Consiglio federale non intende estendere le competenze della Confederazione a scapito dei Cantoni. Un trasferimento di competenze nel solo settore musicale non sarebbe sensato. In secondo luogo, i Cantoni stanno disciplinando principi fondamentali del settore formativo a livello nazionale (Concordato HarmoS, programmi didattici a livello di regioni linguistiche). In caso di accettazione dell'iniziativa questi sforzi verrebbero compromessi. In terzo luogo, per quanto riguarda la proposta di inserire un nuovo articolo 67a capoverso 1 Cost., l'iniziativa non è necessaria in quanto gli articoli 67 capoverso 2 e 69 capoverso 2 Cost. abilitano già ora la Confederazione ad adottare misure per promuovere la formazione musicale extrascolastica.

Proposta del Consiglio federale

Con il presente messaggio il Consiglio federale propone pertanto alle Camere federali di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa popolare federale «gioventù + musica».

Appendice 13 **Esempio di compendio per messaggi concernenti progetti di finanziamento**

Compendio

Con il presente messaggio si chiede la proroga del credito quadro per l'aiuto monetario internazionale fondato sulla legge federale sull'aiuto monetario internazionale (LAMO). Il periodo di validità del credito quadro si estende dal 1° ottobre 2009 al 25 dicembre 2013.

Situazione iniziale

Il decreto federale del 18 marzo 2004 sull'aiuto monetario internazionale (decreto sull'aiuto monetario, DAM) stabilisce il limite superiore del credito quadro per le prestazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 8 della legge sull'aiuto monetario (LAMO). Conformemente a questa norma, ai fini dei mutui corrispondenti sono disponibili l'assunzione di impegni di garanzia e la fornitura di contributi a fondo perso per un importo di 2500 milioni di franchi. Il Consiglio federale presenta ogni anno un rapporto sull'utilizzazione delle risorse. Dato che il DAM giunge a scadenza il 30 settembre 2009, il presente messaggio ne chiede la proroga.

Contenuto del disegno

In quanto economia aperta con un importante patrimonio all'estero e una piazza finanziaria ampiamente integrata a livello mondiale, la Svizzera deve poter contare su un sistema finanziario e monetario internazionale stabile. Come mostrano chiaramente le recenti condanne mosse nei confronti dei mercati finanziari, il sistema finanziario e monetario internazionale comporta anche il pericolo di crisi che possono dilagare rapidamente. In simili casi può rendersi necessario un intervento coordinato a livello internazionale per stabilizzare il sistema monetario e finanziario internazionale. Nel medesimo modo un aiuto monetario mirato nel caso di squilibri puntuali in singoli Paesi può prevenire una destabilizzazione dei mercati che vi sono tributari. La LAMO costituisce la base di corrispondenti misure multilaterali e bilaterali della Svizzera. L'aiuto monetario che la Svizzera ha concesso in virtù della LAMO nel corso degli ultimi cinque anni è stato di entità molto ridotta e attualmente non sussistono crediti a titolo del DAM. Non si può nondimeno escludere che l'aiuto monetario debba essere attivato sulla scia della crisi in corso. Secondo le valutazioni del Consiglio federale il DAM offre un quadro finanziario idoneo per l'attuazione dell'aiuto monetario della Confederazione.

Appendice 14 Esempio di compendio per messaggi concernenti trattati internazionali

Compendio

Il progetto è anzitutto incentrato sulla ratifica di due trattati dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). La trasposizione nel diritto svizzero delle norme del Trattato OMPI sul diritto d'autore (WIPO Copyright Treaty; WCT) e del Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WIPO Performances and Phonograms Treaty; WPPT) consente di adeguare il diritto d'autore al progresso tecnologico. Le altre modifiche della legge sul diritto d'autore, che estendono le restrizioni del diritto d'autore, perseguono lo stesso obiettivo.

Situazione iniziale

Il WCT e il WPPT sono stati adottati nel dicembre 1996, sotto l'egida dell'OMPI. Essi disciplinano la protezione degli autori, degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi in relazione con le tecnologie della comunicazione transfrontaliera come Internet. Denominati per questa ragione anche «Trattati Internet», il WCT e il WPPT sono entrati in vigore rispettivamente il 6 marzo e il 20 maggio 2002; da allora, hanno ampiamente superato il numero di 30 ratifiche o adesioni necessario per la loro entrata in vigore.

Tutti i principali Stati industrializzati hanno già firmato entrambi i Trattati e si apprestano a ratificarli. Negli Stati Uniti e in Giappone tale procedura è già conclusa. Gli USA hanno proceduto alla ratifica fondandosi sul «Digital Millennium Copyright Act» del 1998 in cui sono previste norme di protezione che vanno addirittura oltre. La Comunità europea intende ratificare i Trattati OMPI contemporaneamente ai suoi Stati membri. A tal fine ha emanato la direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (direttiva sulla società dell'informazione), che prevede parimenti un livello di protezione superiore a quello dei «Trattati Internet». Per garantire un giusto equilibrio tra i vari interessi in campo, tale direttiva fornisce anche indicazioni destinate agli Stati membri dell'UE per tutelare gli interessi degli utilizzatori di opere e dei consumatori.

Contenuto del progetto

Il progetto pone l'accento su tre aspetti nell'applicazione dei Trattati OMPI. In primo luogo, il riconoscimento del diritto di mettere a disposizione opere e altri oggetti protetti su Internet mediante una modifica materiale della legge sul diritto d'autore (LDA) che permetta di adeguare il livello di protezione a quello previsto dai due Trattati. In secondo luogo, l'iscrizione nella legge del divieto di eludere i provvedimenti tecnici, quali i dispositivi elettronici di controllo dell'accesso e della riproduzione. Infine, l'introduzione di una protezione delle informazioni elettroniche che permettono di identificare le opere, altri oggetti protetti e le condizioni alle quali possono essere utilizzati.

Le altre modifiche della legge sul diritto d'autore riguardano una serie di proposte che tengono conto soprattutto delle esigenze degli utilizzatori di opere e dei consumatori. Il disegno prevede infatti di estendere l'eccezione al diritto d'autore di cui beneficiano già le biblioteche e gli archivi affinché possano conservare i documenti di cui sono i custodi. Propone altresì di restringere il diritto d'autore per prendere in considerazione le esigenze degli organismi di diffusione. Prevede inoltre di sancire nella legge un'eccezione al diritto d'autore a favore delle persone handicappate e di limitare il diritto di riproduzione affinché i provider di servizi Internet possano difendersi contro pretese eccessive derivanti da azioni in responsabilità civile. Inoltre, le riproduzioni di opere accessibili su richiesta per il tramite di servizi elettronici a pagamento sono esentate dalla remunerazione percepita per la riproduzione ad uso privato. Questa misura è intesa a evitare un'imposizione multipla dei consumatori.

Appendice 15 Modello di glossario plurilingue

Glossario

<p>Albuminuria (proteinuria) f = albuminurie (protéinurie) d = Albuminurie (od. Proteinurie)</p>	<p>Presenza nell'urina di un'abnorme quantità di proteine (più di 0,2 g/l), in genere albumine e globuline. Si verifica nelle nefropatie.</p>
<p>Anticorpo f = anticorps d = Antikörper</p>	<p>Sostanza proteica prodotta dal sistema immunitario come reazione specifica a sostanze estranee, gli antigeni, penetrate nell'organismo.</p>
<p>Antigene f = antigène d = Antigen</p>	<p>Sostanza che può avere come effetto la formazione nell'organismo di anticorpi, cioè di determinate componenti del sistema immunitario. Gli anticorpi formati presentano una struttura perfettamente complementare a quella dell'antigene, e possono quindi legarsi specificamente a determinati antigeni, rendendoli inoffensivi per il corpo.</p>
<p>Blastocisti f = blastocyste d = Blastozyste</p>	<p>Nei mammiferi, la fase embrionale che si forma all'inizio del processo di embriogenesi, con la formazione del blastocele, un'ampia cavità eccentrica, e di un ammasso di cellule embrionali.</p>
<p>Cornea f = cornée d = Cornea</p>	<p>Membrana trasparente, inserita nella sclera che riveste la parte anteriore dell'occhio</p>
<p>Organi bioartificiali f = organes bio-artificiels d = bioartifizielle Organe</p>	<p>Sistemi di sostituzione di organi e tessuti che associano la potenzialità del trapianto di cellule viventi con la tecnologia degli organi artificiali per realizzare sostituti funzionali.</p>
<p>Rigetto f = rejet d = Abstossung</p>	<p>reazione del sistema immunitario che in casi gravi può portare all'intolleranza dell'organo, dei tessuti o delle cellule trapiantati.</p>
<p>Trapianto allogeno f = transplantation allogène d = allogene Transplantation</p>	<p>La persona che dona organi, tessuti o cellule e quella che li riceve sono individui geneticamente diversi, ma della stessa specie.</p>

Appendice 16 Redazione e pubblicazione di un messaggio Le varie fasi


Tempo necessario*	Attività	Redazione o altre attività di preparazione, date per le fasi successive e controllo
1-... mesi	Redazione della proposta e preparazione dei progetti di atto normativo, del testo del messaggio ecc. Traduzione	<ul style="list-style-type: none"> • redazione della proposta da parte dell'ufficio • redazione del progetto per un dispositivo di decisione • redazione del progetto di atto normativo e del testo del messaggio • presa di contatto con il CPU per email, almeno tre settimane prima della 2^a consultazione degli uffici, per la pianificazione dei lavori e per comunicare: <ul style="list-style-type: none"> ○ la lingua originale dei testi da pubblicare ○ la lunghezza dei testi • determinazione dello scadenziario delle fasi successive • pianificazione delle traduzioni
3 settimane	Consultazione degli uffici	<ul style="list-style-type: none"> • redazione della lettera accompagnatoria • consultazione degli uffici interessati, della Cancelleria federale e della Commissione interna di redazione (CIR) • traduzioni: l'atto normativo deve essere disponibile in due lingue
1-3 settimane	Risultati della consultazione	<ul style="list-style-type: none"> • appianamento delle divergenze contenutistiche da parte dell'ufficio responsabile • traduzioni
almeno 20 giorni feriali	Eliminazione definitiva delle divergenze nella proposta / controllo della qualità dei testi	<ul style="list-style-type: none"> • invio dei testi con le modifiche apportate in fase di consultazione, in almeno due lingue, per email ai responsabili del dossier CPU, al più tardi alle 10:00 del giorno d'inizio del circuit • controllo giuridico e linguistico finale da parte della Cancelleria federale (attraverso il circuit CPU)
1-3 settimane	Firma del capo del Dipartimento Consegna della proposta alla Cancelleria federale	<ul style="list-style-type: none"> • allestimento del riassunto su carta blu • redazione della proposta definitiva • redazione del progetto definitivo del dispositivo di decisione • compilazione del «foglio accompagnatorio verde» • stampa del numero di copie necessario
3 settimane	Apertura della procedura di corapporto	<ul style="list-style-type: none"> • definizione delle date delle ultime fasi • compilazione della circolare per la procedura di corapporto • comunicazione ai responsabili CPU dell'inizio della procedura di corapporto
	Svolgimento del corapporto	<ul style="list-style-type: none"> • redazione dei corapporti • redazione delle risposte da parte del dipartimento responsabile • consultazione degli altri dipartimenti
	Decisione del Consiglio federale	<ul style="list-style-type: none"> • la versione italiana deve pervenire alla Divisione italiana dei Servizi linguistici centrali della Cancelleria federale (ssi@bk.admin.ch) al più tardi il giorno prima della seduta del CF • redazione dei dispositivi di decisione e spedizione

		degli estratti ai dipartimenti responsabili
3-4 settimane	Pubblicazione nel FF	<ul style="list-style-type: none">• invio per email ai responsabili del dossier CPU delle versioni linguistiche approvate dal Consiglio federale

* Valori meramente indicativi. Occorre prestare particolare attenzione al processo di traduzione, il quale può peraltro variare sensibilmente a seconda della complessità e del volume del dossier.

Appendice 17 Scadenziario per la trattazione di iniziative popolari

Trattazione di iniziative popolari (lv. Pop.): scadenziario



Appendice 18 Allegati ai messaggi (sequenza degli allegati nel Foglio federale)	
Messaggi concernenti modifiche costituzionali, leggi od ordinanze dell'Assemblea federale	Disegno di modifica della Costituzione, della legge o dell'OAF
Messaggi concernenti iniziative popolari (senza controprogetto)	Decreto federale concernente l'iniziativa popolare
Messaggi concernenti iniziative popolari (con controprogetto diretto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decreto federale concernente l'iniziativa popolare 2. Decreto federale concernente il controprogetto diretto
Messaggi concernenti iniziative popolari (con controprogetto indiretto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decreto federale concernente l'iniziativa popolare 2. Disegno di legge
Messaggi concernenti progetti di finanziamento	Decreto federale (decreto di finanziamento)
Messaggi concernenti trattati internazionali senza atto legislativo di attuazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decreto federale (approvazione del trattato) 2. Trattato
Messaggi concernenti trattati internazionali con atto legislativo di attuazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decreto federale (approvazione e attuazione del trattato; atto legislativo di attuazione allegato al DF) 2. Trattato
Messaggi aggiuntivi (completamento o modifica dell'atto normativo originale)	Proposte di completamento o di modifica dell'atto normativo originale
Messaggi aggiuntivi (sostituzione dell'atto normativo originale)	Nuovo disegno di atto normativo
Messaggi concernenti atti mantello	Atto mantello
Messaggi concernenti più atti normativi	<p>Tutti i progetti legislativi, nell'ordine in cui sono menzionati nella lettera accompagnatoria</p> <p>I progetti vanno numerati con cifre arabe (non con lettere maiuscole)</p>